

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE
POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

**IL VOLTO VELATO DELLA DONNA MUSULMANA:
DIRITTI E LIBERTA' RELIGIOSA**

Relatore: Chiar.mo Prof.

Roberto MAZZOLA

Candidato:

Denise PINO

Matricola n. 20008155

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Forza e determinazione sono ciò che più caratterizza noi donne.

Il mondo là fuori è pieno di ostacoli,
ma è proprio grazie a questi ostacoli che si cresce e si matura,
non perdendo mai di vista il traguardo che ci si è prefissati.

A mia figlia, Beatrice.

RINGRAZIAMENTI

Prima di procedere alla trattazione della mia tesi, vorrei soffermarmi un attimo a fare dei doverosi ringraziamenti.

Prima di tutto ringrazio il mio relatore, Professor Roberto Mazzola, che mi ha dato l'opportunità di trattare questo argomento che più mi stava a cuore cercare di approfondire. Grazie infinite.

Poi, volevo passare a ringraziare mia figlia Beatrice, che ogni singolo giorno mi dà la carica esatta per poter andare avanti, e il mio compagno di vita Nicolas, che mi ha sostenuto da sempre.

Volevo ringraziare mia mamma, che prima di alcuni miei esami ha dovuto subire ore ed ore di mie ripetizioni; colei che ha pianto e gioito insieme a me, sia quando fallivo che, quando tornavo a casa vittoriosa. Un grazie anche a Michele, che mi ha dato il supporto emotivo necessario per poter intraprendere un percorso di studi del genere.

Grazie ai miei nonni, Maria e Nino. Loro, seppur lontani, mi sono stati sempre vicini. Ringrazio anche i miei due fratelli, Antonino e Giuseppe, alla mia amica Valentina e a tutti coloro che in qualche modo abbiano interagito con me e abbiano lasciato qualcosa di positivo nel mio io.

Ma soprattutto grazie a me stessa che, nonostante questo percorso mi abbia messa varie volte a dura prova, non abbia mai mollato la presa. Custodisco con cura un bagaglio di conoscenze che ho avuto modo di apprendere durante questi anni, grazie agli insegnamenti tenuti dai vari professori. Ho cercato di mediare tra lavoro ed università e, seppur ciò non risultasse semplice, con i miei tempi sono arrivata ugualmente all'obiettivo. E sono grata a me stessa, perché dal lavoro ho potuto acquisire uno dei valori fondamentali per me stessa, l'umiltà e successivamente anche la gioia di poter stare a contatto con i bambini, angeli senza ali, sono loro i primi veri insegnanti della vita; dall'università ho imparato che non è una gara a chi arriva per primo alla laurea, e non è inadeguato chi ci arriva dopo. Semplicemente ognuno conduce vite differenti, e come tali vanno rispettate.

Grazie ancora a tutti voi che mi siete stati vicini quando niente era facile, ma neanche impossibile.

INDICE

INTRODUZIONE	p. 9
--------------	------

PRIMO CAPITOLO

L'ISLAM: BREVE STORIA DI UNA RELIGIONE DAI LINEAMENTI CONTRASTANTI

1. Breve “ <i>excursus</i> ” attraverso le fonti del diritto islamico	p. 12
2. La donna nel diritto islamico	p. 15
3. Il velo islamico e i suoi molteplici significati	p.19
4. Riflessioni sul velo islamico	p.24
5. Donne che rifiutano il velo islamico	p. 29

SECONDO CAPITOLO

LA DISCRIMINAZIONE DELLA DONNA VELATA (MUSULMANA) NELLA SOCIETA' OCCIDENTALE.

1. La società occidentale e il rapporto con le donne islamiche: tra discriminazione e lenta accettazione	p. 32
2. Velo islamico: confronto tra Italia e Francia	p. 37
2.1. Il Caso Baby-Loup.	P.39
3. Il velo islamico all'interno del mondo lavorativo	p.42
4. Il velo e libertà nella costituzione italiana	p. 45

5. La cedu e alcuni dei casi che ha dovuto affrontare il tema di velo islamico.	p.47
---	------

TERZO CAPITOLO.

I social: percezione del velo ed evoluzione della donna musulmana

1. Come è cambiato oggi il diritto nei confronti della donna musulmana	p. 49
2. Il velo nei social network	p. 52
3. Comunicare attraverso l'abbigliamento.	p. 54

CONCLUSIONI	p. 64
-------------	-------

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	p. 68
---------------------------	-------

INTRODUZIONE

L'obiettivo di questa tesi è quello di fornire un quadro generale su quelli che sono i diritti e le libertà che si possono sviluppare in capo alla donna di fede islamica e, come tale, portatrice del velo, considerato nei suoi vari aspetti ed interpretazioni.

Tale elaborato si suddivide in tre capitoli.

Nel primo capitolo viene preso in considerazione un breve percorso delle fonti del diritto islamico, prima tra tutte il Corano, come viene considerata la donna nel diritto islamico e gli svariati significati che il velo può assumere.

Nel secondo capitolo, concetto chiave è la “discriminazione” all'interno della società occidentale, che si ricollega, poi, ai vari casi che si sono succeduti in tema di porto del velo, e che si concentra su come viene percepito tale “indumento” tra due paesi, quali: Italia e Francia, ma anche all'interno dell'Unione Europea e nella nostra costituzione italiana.

Nel terzo, ed ultimo, capitolo si prende in considerazione l'evoluzione che la donna musulmana ha avuto in vari ambiti, come comunica attraverso strumenti che attualmente risultano essere fondamentali per poter diffondere contenuti di varia portata; si fa anche riferimento all'abbigliamento che, oltre ai social, è un'altra forma di comunicare sé stessi agli altri.

Come si vedrà, il tema del velo e dei diritti e libertà religiosa della donna musulmana è molto vasto e, seppur vengano date (o non date) varie giustificazioni in ragione al suo utilizzo, ciò che permane è un alone di mistero, che risulta davvero difficile percepire.

Sono stati rilevati vari dibattiti riguardo a tale tema, ed ha innescato varie spiegazioni, tutte differenti tra di loro.

In ragione del fatto che l'Islam è una cultura evidentemente patriarcale, le donne in capo a sé hanno ancora pochi diritti e libertà, che pian piano tendono ad affermare, a partire dalle donne iraniane che, nonostante vengano punite arduamente, non perdono quella minima speranza di rivendicare ciò che spetta loro: la libertà di essere sé stesse indipendentemente dal velo.

Pertanto, in tale elaborato, non c'è una vera e propria parte conclusiva, proprio in ragione del fatto che la percezione è quella che non verrà mai spiegato a fondo il motivo che spinge le donne ad indossare il velo; ciò che si sa con certezza è che ognuna di loro ha sicuramente le proprie idee che tiene ben salde nella mente e nel proprio cuore, ed ogni giorno lotta per affermarle, giuste o sbagliate che siano.

PRIMO CAPITOLO

L'ISLAM: BREVE STORIA DI UNA RELIGIONE DAI LINEAMENTI CONTRASTANTI

1. Breve “excursus” attraverso le fonti del diritto islamico.

L'Islam è una religione monoteistica¹: il suo fondamento principale è il Corano², testo sacro per la religione musulmana, così come viene conosciuto e letto oggi, rappresenta il messaggio rivelato attorno al 610 d.c. da Allah a Maometto, un carovaniero vissuto alla Mecca, intorno al 570 d.c.

Esso, all'età di venticinque anni, iniziò con consuetudine a recarsi in una grotta del monte Ira, dove nel 610 d.c., gli apparve l'arcangelo Gabriele, che rivelò il suo compito: convertire tutti gli arabi al culto di Allah (Dio immateriale ma onnipresente e onnisciente), unico vero Dio di cui lui era l'ultimo profeta.

Il termine “Islam” significa sottomesso alla volontà di Dio, e di conseguenza, secondo i musulmani il Corano è il “completamento” del messaggio di Dio, insieme alla Bibbia e alla Torah³.

La legge islamica è la Sharia, che è la base del comportamento sia del singolo, sia della comunità dei credenti. Essa si esprime attraverso dei principi che derivano da quattro fonti:

1. Il Corano;
2. La tradizione;
3. Il consenso della comunità
4. Il principio analogico, da utilizzare quando non sia possibile trovare esplicito riferimento alle tre fonti precedenti, per la risoluzione di una questione.

La piena capacità giuridica spetta al maschio, libero, pubere, sano di mente e di corpo, di buona condotta; la donna invece non può fungere da giudice o fare da testimone per processi gravi; inoltre, la testimonianza di due donne vale come quella di un uomo: già da qui si può

¹ È la credenza in un solo Dio.

² La parola “Corano” significa “ciò che viene recitato.

³ La Torah è il principale testo sacro per gli Ebrei, come la Bibbia per i cristiani.

notare la valenza che viene attribuita alla donna all'interno dell'Islam.

Il diritto penale ha una base coranica e una consuetudinaria.

Nel sistema giuridico islamico ci sono degli esperti principali, quali ad esempio:

-gli Ulama che hanno la competenza per discriminare sull'autenticità delle fonti.

-il Mufti che esprime un parere giuridico in base alle fonti.

Come è noto, il testo sacro per i musulmani è il Corano, all'interno del quale il termine "Hijab" compare solo sette volte e generalmente indica una separazione spaziale tra sfera pubblica e privata, e ciò perché "le donne hanno l'obbligo di mostrarsi coperte in presenza di tutti gli uomini, ad eccezione di coloro con cui vi è uno stretto legame familiare;" è il luogo in cui queste donne vivono abitualmente, il "nido" dove possono "svelarsi" in modo materiale e simbolico.

Bisogna, quindi, cercare di capire che cosa è stato prescritto, in questo caso all'interno del Corano, e ciò che invece viene imposto dall'uomo stesso.

La libertà è qualcosa di sacro, da dover custodire con molta cura: tante donne hanno lottato per ottenerla, altre stanno ancora cercando di abbattere tutti quei pregiudizi che ostacolano le loro libertà.

Il fondamento del rapporto tra Islam e diritti femminili sta proprio nell'interpretazione del Corano, e a riguardo ci sono due definizioni distinte:

1. Tradizionalista;
2. Progressista.

La prima interpretazione contempla il fatto che vi è una disuguaglianza tra uomo e Donna.

Quella progressista, invece, ci dice che bisognerebbe analizzare il testo tenendo conto del contesto storico e dei vari cambiamenti che quasi sicuramente subisce con l'andare avanti nel tempo, in quanto necessita di una "costante attualizzazione", vale a dire riportare le scritture del Corano ad una chiave più moderna.

Si ritiene, quindi, che nell'applicare le prescrizioni del Corano, bisogna prendere in considerazione gli sviluppi ed i cambiamenti della società.

<<Nel Corano ci sono delle regole che non si possono toccare, sono pilastri>> afferma Amina Salah, presidentessa dell'ADMI (Associazione donne musulmane d'Italia). <<Altre che riguardano il modo di vivere in generale, queste cambiano. Non è che, se al mondo del profeta non avevano le automobili allora non possiamo guidare. Ogni società ha le sue esigenze. Il tempo è cambiato anche per l'Islam>>⁴.

⁴ <https://www.linkiesta.it/2022/04/islam-donna-diritti/> (13 febbraio 2024).

Le fonti giuridiche, quindi, sono essenzialmente quattro: il Corano, la tradizione sacra (Sunnah), l'opinione concorde (l'ijmā), l'interpretazione analogica (qiyās).

Il Corano è basato su di un ordine che non rispecchia il modello originario e, solo il 10%⁵ circa di 6237 versetti che lo compongono, si riferiscono a temi giuridici.

I due termini, Sunnah e Hadit(tradizione), vengono utilizzati per indicare la linea di condotta islamica di Maometto, che è stata trasmessa oralmente, di generazione in generazione. La Sunnah è una pratica islamica condivisa attraverso l'osservazione, l'insegnamento o l'imitazione.

Per ciò che concerne l'opinione concorde della comunità dei giuristi, una tradizione della Sunnah afferma che, se la comunità dei giuristi dà il proprio consenso generico ad una teoria, questa non può essere considerata come errata.

L'interpretazione analogica subentra quando l'Islam entra in contatto con ordinamenti di cultura irano-ellenistica, sviluppatasi tra il 700 e l'800; in tale periodo il diritto islamico assunse la sua struttura odierna e di conseguenza si cristallizzò.

Grazie allo sviluppo di parlamenti, nacque come ultima fonte, il decreto del sovrano, che introdusse una doppia giurisdizione: da un lato vi era il Cadi, vale a dire il giudice monocratico religioso che applicava la legge sacra, e dall'altro i tribunali laici applicano il Qanun (legge).

C'è da precisare che i primi riferimenti scritti relativi al velo islamico sono stati rinvenuti all'interno di un testo legale assiro-babilonese che risale al XIII secolo, in cui il velo veniva riservato solo alle donne considerate "rispettabili", mentre venne proibito per le prostitute (termine dispregiativo).

⁵ <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/parlalex/diritto-islamico/> (21 febbraio 2024).

2. La donna nel diritto islamico

La civiltà islamica classifica la donna come una “cittadina inferiore” in rapporto all’uomo, e quindi sottomessa ad esso.

La condizione della donna varia a seconda del Paese in cui quest’ultima vive; ad esempio, in Turchia e in Iraq, negli anni Trenta, venne promulgata una legge che proibiva l’uso del velo.

Purtroppo, però, la modernizzazione e i movimenti femministi non sono riusciti a far crollare un regime completamente patriarcale e maschilista, e le leggi non sempre riescono a mantenere una sorta di parità tra uomo e donna, che invece dovrebbe essere sempre viva, e ciò perché la mentalità popolare risulta ancora radicata nelle antiche tradizioni.

<<Capite che cos’è una donna? È un essere umano, esattamente come l’uomo. Il suo corpo, i suoi sentimenti, le sue facoltà intellettive sono pari a quelle di un uomo. Genere sessuale a parte, la donna è in tutto e per tutto identica all’uomo>>⁶

Inizialmente, la discriminazione nei confronti delle donne si presentava come molto attenuata: addirittura era concessa la poliandria⁷.

Grazie alle norme di Maometto, le donne potevano conservare il loro cognome anche dopo aver contratto matrimonio; oggi, le donne musulmane di alcuni paesi mantengono la loro cittadinanza anche dopo il matrimonio stesso.

L’Islam, come già detto, rimane basato su di un “antico sistema patriarcale; le donne per superare tutto ciò devono cercare di far crollare tale meccanismo, proprio perché hanno molti strumenti da poter sfruttare a proprio favore, in modo da raggiungere l’obiettivo prefissatosi.

Prima di tutto bisognerebbe rieducare le donne: sono le madri che crescono le proprie figlie nella totale subordinazione al genere maschile, e abitano i figli maschi ad essere sempre serviti. Bisognerebbe partire da qui per poter “cambiare” davvero qualcosa, per ottenere in modo concreto una parità di diritti e libertà rispetto al genere maschile.

Dell’obbligo di indossare il velo, uno dei grandi Teologi e apologeti cristiani, Tertulliano, nel III secolo dell’era volgare scrisse il “De Virginibus velandis”.

In tale opera viene in rilievo la sua misoginia, in quanto impone l’uso del velo alle donne: “esse non devono uscire di casa a viso scoperto”.

Secondo Tertulliano, la donna è un essere che Dio ha voluto inferiore; essa è “diaboli

⁶ Bruno Nassim Abouadar, *Come il velo è diventato musulmano*, Milano, 2015, Pag. 105.

⁷ Una donna poteva contrarre nello stesso tempo più matrimoni.

ianua”, vale a dire “la porta del demonio”: “tu, donna, hai con tanta facilità infranto l’immagine di Dio che è l’uomo. A causa del tuo castigo, cioè la morte, anche il figlio di Dio è dovuto morire; e tu hai in mente di adornarti al di sopra delle tuniche che ti coprono la pelle?”

Ciò per sottolineare ancora una volta come la donna sia privata della propria libertà di scegliere, di professare liberamente la propria religione, con o senza velo.

È assai curioso come in due opere Francesi che raccolgono varie testimonianze femminili in relazione al porto del velo islamico, il termine hijab appaia, dapprima come “foulard” nel lontano 1995, come ad indicare qualcosa di generico, mentre nel 2008, diviene “velo”, per evidenziare gli insulti, le eventuali oppressioni sul luogo di lavoro o espulsioni dai luoghi scolastici.

In Europa, il velo islamico non ha conosciuto notevoli sviluppi culturali. << Nell’Islam, invece, velarsi non è un fatto di religione, bensì di cultura, anzi di circostanze; né il Corano né gli hadith⁸ attribuiscono al velo grande importanza, eppure il suo sviluppo storico all’interno della giurisprudenza e delle società musulmane è tale da farne qualcosa di inerente alla religione stessa, un suo emblema>>⁹.

Un islamologo contemporaneo afferma: << È necessario che chiunque veda una donna musulmana non possa confonderla con una miscredente. Osservare quanto prescritto dalla Legge, con particolare riferimento all’obbligo di portare il velo, permette di ottenere questa differenziazione>>¹⁰.

Il velo successivamente assunse il ruolo, non di simbolo ma di “strumento coercitivo”, che incideva negativamente sulla volontà e azione di ogni singola donna. Ma dal momento in cui l’Islam si è trovato a doversi rapportare con altre culture è stato costretto a doversi mescolare al resto del mondo.

C’è da dire che <<La legge islamica ha dato alle donne gli stessi diritti degli uomini, rendendole responsabili civilmente e penalmente delle conseguenze delle loro azioni e permettendo loro di amministrare le proprie finanze e di disporne a proprio piacimento>>¹¹.

Per poter indossare il velo, si richiede che il soggetto fedele sia adulto, ma anche consapevole e cosciente dell’atto che realizza, vale a dire indossare il velo.

L’età minima è, dunque, dai 13 anni in su e non dovrebbe essere inferiore ai 10.

Le donne che indossano il velo islamico, e che quindi professano tale religione, credono che la loro femminilità e bellezza, come insegna loro il Corano, appartenga ad un solo uomo,

⁸ Breve narrazione relativa a detti o fatti del profeta.

⁹ Bruno Nassim Abouadar, *op.cit.*, pag.58.

¹⁰ “Abd al-Halim Abou Chouqqa, *Encyclopédie de la femme en islam*, Paris 2000, vol.4, p. 255.

¹¹ Bruno Nassim Abouadar, *op.cit.*, pag.113.

per cui non hanno alcuna necessità di mostrarsi ad altri soggetti di genere maschile.

All'interno del Corano c'è un versetto che elenca i soggetti davanti ai quali la donna può togliersi il velo senza incorrere in peccato: <<...di non mostrare i loro vezzi se non ai loro mariti, padri, ai padri dei mariti, ai loro figli, ai figli dei mariti. Fratelli e figli dei fratelli o di sorelle alle loro donne, o ai loro maschi, ai loro familiari uomini che non hanno più desiderio di donne o ai fanciulli che ancora non notano la nudità delle donne...¹²>>. Il punto principale è che l'uomo dinnanzi al quale ci si possa scoprire non provi alcun desiderio nei confronti della donna.

C'è una bellissima poesia sulla donna musulmana in relazione al porto del velo: l'autrice è Nor Faridah Abdul Manaf e la poesia si intitola: "The veil, my body", (Il velo è il mio corpo).

Questa recita:

It's just a piece of cloth

It rocks the world

It shapes a civilization

A civilisation misread

It's trapping, says the untutored

It's oppressing, echoes the unlearned

The veil is my body

The veil is also my mind

The veil defines my cultural identity

The veil is who I am

Your slurs and instructions

That I rip it off my head

Is a rape of my body

An invasion of my land

It's just a piece of cloth

But after Palestine, Iraq, Afghanistan, Maluku, Kosovo

This is all I have¹³.

¹² Annour XXIV vers.31.

¹³ N. Zatti, Ho un cervello sotto il velo! Brescia, 2013, p.54-55.

È solo un pezzo di stoffa
Turba il mondo
Plasma una civiltà
Una civiltà fraintesa

Costringe, dice l'incolto
Opprime, fa eco l'ignorante

Il velo è il mio corpo
Il velo è anche la mia mente
Il velo definisce la mia identità culturale
Il velo è ciò che sono

Le vostre denigrazioni e prescrizioni
A che io me lo strappi via dal capo
Sono una violenza sul mio corpo
Un'invasione della mia terra

È solo un pezzo di stoffa,
ma dopo la Palestina, l'Iraq, l'Afghanistan, le Molucche e il Kosovo
Questo è tutto ciò che ho.

3. Il velo islamico e i suoi molteplici significati

Il velo islamico è stato spesso argomento di dibattito tra i vari stati europei; dibattito che non sempre si è concluso a favore della parte più vulnerabile: la donna che lo indossa.

Quando si parla di Islam, e nello specifico di donna velata, occorre far riferimento ad una molteplicità di interpretazioni che ogni singolo individuo gli attribuisce, per cui esistono anche varie linee interpretative di tale religione.

Sono migliaia i messaggi che vengono recepiti da un soggetto che osserva una donna che indossa il velo, come possono essere altrettanto svariati i motivi che spingono la donna ad utilizzare tale “simbolo religioso”.

Il velo può anche essere percepito come “minaccia”, perché tende a nascondere e rende più difficile il controllo e la trasparenza del soggetto che lo indossa.

La donna stessa viene considerata come simbolo di oppressione e di mancanza di libertà: “svelare” la donna significherebbe letteralmente violarla, appropriarsi di un qualcosa di strettamente personale, ma proprio questa figura di donna risulta molto lontana dalla concezione di donna occidentale.

Fatte queste considerazioni, il velo può comprendere due tipologie di significati:

1. può essere visto come una “limitazione della dignità femminile”, e ciò perché non sempre viene visto come una scelta praticata dalla donna stessa, ma come un’imposizione dettata da colui che le sta dietro.

2. Può anche essere visto come “segno identificativo della propria religione: ciò rappresenta proprio il senso di appartenenza ad una determinata cultura.

Molto spesso questi due punti appaiono come contrapposti, controversi e addirittura distanti tra di loro, e ciò si spiega nel fatto che da un lato troviamo il “volere” o consenso da parte della donna, dall’altro no.

Il punto di incontro tra queste due visioni del velo potrebbe essere una sorta di “avvicinamento” tra le culture, tradizioni e leggi differenti, e per far sì che ciò si verifichi, basterebbe mettere in pratica il rispetto tra due culture nettamente in contrasto, in modo da arrivare ad una sorta di “accordo”, in cui le popolazioni possano trovare la propria identità.

L’usanza del porto del velo non nasce, come spesso si pensa, contemporaneamente alla religione islamica, ma era già noto nelle zone del Mar Mediterraneo.


L’antropologa, Sara Hejazi afferma che tale indumento era già presente nell’antica

Roma, e veniva utilizzato da donne appartenenti a classi sociali più agiate; ciò verrà poi ripreso dalla comunità fondata dal profeta Maometto.

Nel Corano non vi è alcuna prescrizione o obbligo di indossare il velo: ciò che viene richiesto alle donne, ma anche agli uomini, è di avere un abbigliamento che sia consono alla propria fede religiosa, cercando, però di mantenere nascoste le parti del corpo che, in base a ciò che afferma il Corano, risultano essere considerate “sacre”.

Vediamo come ci siano vari tipi di velo che mutano a seconda dei luoghi in cui ci si trova, tra cui:

-Hijab: normale foulard che copre i capelli e il collo della donna; oggi indica la copertura minima prevista dalla Sharia (che



fa riferimento ad un insieme di pratiche di vita, usi, regole religiose e morali, dedotte da due fonti principali: Il Corano e la Sunna. Si prevede che la donna indossi un vestito lungo e largo, in modo da coprire tutte le forme del corpo.

-Chador: specie di mantello che ricopre la testa, il corpo e le spalle della donna ed incornicia il volto, lasciando scoperta la faccia.

-Niqāb: viene spesso confuso con il burqa ed è il velo che copre il volto della donna e che può lasciare scoperti gli occhi.

-Burqa: utilizzato in prevalenza in Afganistan e in Pakistan. Può essere di colore azzurro o nero, ed è composto da una griglia all’altezza degli occhi; esso copre per intero il corpo della donna.

Per molte donne il velo rappresenta una sorta di “protezione”, per cui sono state fornite varie interpretazioni antropologiche e sociologiche sull’uso del velo.

La sociologa Fatima Mernissi, attraverso i suoi scritti, ha lasciato un’impronta molto importante nel pensiero femminista islamico. Essa propone una lettura a tre dimensioni:

- 1.visiva: con il velo si sottrae “qualcosa” allo sguardo.
- 2.spaziale: il velo separa, stabilisce una soglia da non sorpassare.
- 3.etica: ciò che viene celato dal velo appartiene all’ambito del proibito.

"L’hijab è un concetto chiave della civiltà musulmana, come quello di peccato nella civiltà cristiana o quello di credito nella civiltà dell’America capitalista. Ridurlo o assimilarlo ad uno “straccio” che gli uomini hanno imposto alle donne per velarle quando camminano per

strada, vuol dire davvero impoverire questo termine, se non addirittura svuotarlo nel suo significato"¹⁴

Esistono varie motivazioni che spingono le donne musulmane ad indossare il velo soprattutto nel nostro Paese. Alcune affermano di avere indossato per la prima volta il velo dopo il matrimonio, per volere del coniuge: queste si configurano come donne musulmane “pudiche”.

Come possiamo osservare, il velo ha varie letture, difatti tra le musulmane immigrate di seconda generazione, c'è chi indossa il velo come segno di identità, chi lo rifiuta per adeguarsi al Paese ospite o ancora chi vi rinuncia per paura di disapprovazione da parte degli altri.

Molte indossano il velo per contraddistinguersi da coloro che professano una religione differente, altre invece scelgono di non indossarlo proprio per una sorta di integrazione e conformazione al modus vivendi del Paese ospitante.

Occorre dire, quindi, che ogni attore sociale attribuisce, come dicevamo in precedenza, un proprio significato al velo e alla donna che lo indossa, per cui si innescano molteplici dinamiche quando la cultura musulmana entra in contatto con religioni e usi differenti.

Il Corano recita: <<Stesso consiglio darai alle donne: sguardi modesti, castità conservata e difesa. Non mostrino i loro ornamenti, se non quel tanto che non possono nascondere. Si coprano con i veli del capo ed entrambi i seni. (24.31)

E <<tu, proprio tu, nabi (profeta)! Raccomanda alle tue donne, alle tue figlie, alle donne dei credenti di calare un poco su di loro i veli: questo servirà a distinguerle dalle altre, perché non vengano offese. (33.59)

Per cui, il velo ha due funzionalità:

1. Nascondere gli ornamenti;
2. Distinguere la donna dalle altre, perché non venga offesa.

Su questo secondo punto ci sarebbe molto da dire, perché già solo nella nostra società attuale notiamo come le donne non vengano rispettate a prescindere dal portamento del velo o meno. Vengono picchiate, seviziate, sottovalutate da uomini che non hanno il minimo senso di civiltà.

Il più delle volte le donne subiscono i peggiori castighi, e ciò non riguarda esclusivamente la sfera religiosa, bensì il potere che gli uomini si arrogano su di esse.

L'essere libere comporta anche il prendere determinate decisioni, fare delle scelte.

¹⁴ <https://www.bossy.it/my-hijab-my-choice-femminismo-islamico.html> 28 dicembre 2023.

Adorare il fatto di partecipare alle feste, vestirsi in un certo modo, truccarsi, portare le scarpe col tacco allontana dal concetto tradizionale di velo, in quanto questa visione risulta principalmente “occidentale”.

Non sempre sai quale sia il tuo posto, chi sei; il velo può essere fonte di rassicurazione per alcuni, per altri turba o addirittura porta a divisioni. Alcune donne si sentono “aggredite” e responsabili della scelta fatta dalle loro figlie di voler portare il velo. Donne che, anche solo per poter uscire, sono costrette a chiedere un “permesso” per esercitare un diritto, del quale dovrebbero poter godere senza alcuna restrizione. Diritti e libertà che nel nostro Paese sono visti come “normali” e che, invece, in certi contesti bisogna lottare per ottenerli. Sembra quasi che le donne siano schiave degli uomini e delle loro leggi, ciò perché l’uso del velo impone un comportamento sociale che esse devono tenere, come il salutare gli uomini senza stringere loro la mano, eclissarsi dinnanzi alle loro autorità.

Il principio di laicità delle istituzioni offre la possibilità di edificare una base comune, evitando di negare le identità individuali.

Il velo islamico è anche espressione dei vari cambiamenti politici avvenuti nel mondo islamico, ma anche un simbolo rappresentativo dello scontro tra oriente e occidente, verificatosi dopo l’attentato alle Twin towers del lontano 11 settembre 2001.

In quel caso, le donne che indossavano il velo venivano viste come “terroriste”, e quindi, ancora una volta ciò ha dato adito ad una serie di pregiudizi e discriminazioni. Possiamo dire che si sia sempre più insidiata una sorta di “islamofobia¹⁵”.

La molteplicità di veli, indica il fatto che vi è disomogeneità all’interno del mondo islamico, per cui non si possono rendere generici dei comportamenti, senza il rischio di arrivare ad attuare pregiudizi che possono sfociare in risultati intolleranti.

Oggi il significato primario del velo è quello di permettere alle donne islamiche di distinguersi da tutte le altre; in origine la sua funzione principale era quella di una concreta separazione del sacro dal profano: ciò che è visibile allo sguardo di tutti.

Lo sviluppo successivo che ha subito l’hijab non riguarda più la distinzione tra spazio pubblico e spazio privato, ma venne percepito come indumento che distingueva tra schiave e donne libere: se qualcuno voleva accoppiarsi con una schiava, poteva farlo liberamente senza ricevere alcuna conseguenza punitiva. Ciò aveva gettato nella confusione più totale l’intera società, la quale necessitava di una determinata regolamentazione.

Alle donne delle classi più abbienti era stata tramandata l’usanza antichissima di coprirsi il capo con il velo, per non rischiare di essere scambiate come schiave ed evitare di

¹⁵ Islamofobia sinteticamente descritta come paura dell’Islam, di una religione differente dalla propria.

subire determinate violenze. Fu proprio tale motivazione a far sì che si sviluppasse il concetto di velo come “l’oggetto capace di tutelare il proprio onore e di rendere queste donne libere dal desiderio da parte del genere maschile”.

Nella “teoria del riflesso, la donna viene vista come l’immagine dell’intero sistema sociale islamico.

La donna è la rappresentazione della cultura islamica. Molto spesso è stata delineata come un soggetto “oppresso, retrogrado, incolto e quindi come irraggiungibile”.

Ma è proprio da qui che bisognerebbe partire, per cercare di mutare tale visione errata: farla inserire in modo graduato in contesti scolastici, lavorativi ma anche nella vita quotidiana e nella propria sfera privata.

C’è da dire che la donna, soprattutto nel post-rivoluzione si stia guadagnando un posto tutto suo, soprattutto nel mondo professionale e non solo, anche nella società civile¹⁶.

¹⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=JvjT46KZeBE> (2 febbraio 2024)

4. Riflessioni sul velo islamico.

Per molti il velo islamico viene visto come simbolo di sottomissione della donna. Ma è davvero così per tutte le donne musulmane che lo indossano?

Il velo non è uno “strumento” che cancella i pensieri di chi lo indossa, non comanda ciò che ogni singolo individuo prova, ma talvolta suscita clamore per coloro che invece non lo utilizzano, che predicano una religione differente.

Spesso le donne che per un motivo o per un altro sono costrette a dover emigrare dal proprio paese di origine, devono adattarsi alle varie usanze del Paese ospitante, ma ciò non sempre viene visto come una difficoltà, in quanto <<un musulmano può vivere ovunque. I problemi di integrazione non nascono da differenze religiose, ma da differenze culturali, che possono essere quindi colmate con la convivenza reciproca>>¹⁷.

È proprio la mancanza di una fonte di conoscenza che a volte induce le persone all’odio verso ciò che si allontana dalla propria cultura e religione: l’ignoranza è la conseguenza cardine dei pregiudizi che si vengono a creare.

Alcune giovani musulmane sono spinte ad indossare il velo proprio in ragione del fatto che lo indossano le loro madri, e quindi lo vedono come vero e proprio simbolo di bellezza; ma talvolta queste scelte vengono fatte prematuramente, senza avere la cognizione di capire fino in fondo i concetti ed i significati che stanno a ridosso dei gesti.

L’azione di indossare il velo non riguarda solamente il fatto di coprirsi i capelli, ma alle spalle deve essere presente la consapevolezza di voler abbracciare i precetti della propria religione, con comportamenti e rituali molto complessi tra di loro.

Indossare il velo fa sì che si inneschino delle conseguenze anche nel modo di abbigliarsi: indossare vestiti succinti e stretti indossando il velo, viene considerato “Haram¹⁸”.

Il profeta Muhammad (o meglio conosciuto come il profeta Maometto), ha “creato” il simbolo del velo proprio per evitare che gli uomini si relazionassero alle donne quasi come

¹⁷ Tasnim Ali, *Velo Spiego*, Milano, 2022, pag.113.

¹⁸ Haram è un aggettivo arabo che indica ciò che è proibito, inviolabile, sacro secondo la Sharia.

fossero di loro proprietà.

<<Disse che le donne che indossavano il velo non dovevano essere toccate perché superiori per la loro purezza agli uomini. Violarle, anche solo togliere loro il velo, equivaleva a commettere un gesto gravissimo. Un peccato che allontanava dalla via dell'Islam. L'uomo non doveva nemmeno guardare il corpo della donna, i suoi capelli, il suo collo, le sue forme. La sua bellezza era troppo alta, la doveva rispettare in modo assoluto>>¹⁹

Parecchie donne, già solo per la circostanza di portare il velo, vengono escluse dalla vita sociale, soprattutto in ambito scolastico ed istituzionale, fomentando, così, alti tassi di disoccupazione.

C'è un'idea errata della donna musulmana velata: queste indossandolo o viceversa non indossandolo, non perdono la loro dignità, ma frequentemente vengono umiliate o discriminate proprio per non essere come gli altri vorrebbero che fossero ai loro occhi. <<Dietro ogni velo ed ogni scelta, c'è una donna, con tutte le sue passioni, le sue idee, le sue fragilità e i suoi desideri: un corpo e un'anima che hanno il diritto di essere rispettati così come sono>>²⁰.

Il velo appare come una "minaccia" per le società europee, da contrastare mediante delle leggi ad hoc.

La fede musulmana non dipende esclusivamente dal porto del velo: ci sono donne musulmane credenti che scelgono di non portare il velo, ma ciò non significa che siano meno credenti di coloro che invece lo indossano. <<Perché la religione non è una cosa fissa e costante come una montagna, ci sono periodi in cui ti allontani e periodi in cui ti avvicini>>²¹.

Personalmente, ho avuto modo di osservare da vicino delle realtà di donne che professano la fede islamica: tra di loro c'è chi indossa il velo e chi no.

Susy, mamma di due bambini, indossa il velo da quando aveva 14 anni, e il tutto è iniziato quasi per gioco, con un gruppetto di compagne di classe, anche loro credenti. Durante il suo percorso di vita in Italia, non ha mai subito episodi di discriminazione, ma anzi, le sue amiche (di credo differente al proprio), son sempre state molto aperte e rispettose nei suoi confronti.

I suoi genitori non hanno mai fatto nulla per imporle l'utilizzo del velo, né a lei né alla sorella minore, per cui per Susy l'atto di indossare il velo risulta un atto di fede verso Dio, ma

¹⁹ Tasnim Ali, *op. cit.*, pag.150.

²⁰ N. Zatti, *op.cit.*, pag.47.

²¹ Tasnim Ali, *op.cit.*, pag.154.

senza essere imposto. Dopo aver indossato il velo non si possono più fare una serie di cose, prima tra tutti il fumare o vestirsi in modo attillato, per evitare che risaltino le forme. Ella afferma: “quando decidi di indossare il velo, non puoi più toglierlo, perché questa azione altrimenti verrebbe considerata come peccato verso Dio”.

Viene in rilievo il fatto che, seppur credenti, alcune donne risultano confuse riguardo al vero motivo del porto del velo ma anche della propria identità: donne che al passaggio di un individuo di sesso maschile cercano di non far fuoriuscire nemmeno una ciocca di capelli, e donne che decidono da un momento all’altro di indossare il velo, ma le loro motivazioni possono risultare apparentemente “futili”.

Alcune di loro cercano di integrarsi alla realtà occidentale, avendo come punto di partenza l’istruzione scolastica, ma purtroppo non tutte risultano essere fortunate come Susy: talvolta subiscono imposizioni educative, religiose e punizioni corporali in famiglia, e nei casi estremi sino ad arrivare alla morte, come il caso di Saman Abbas²², che voleva vivere la propria vita come una vera e propria occidentale, ma purtroppo ciò non le è stato concesso, pagandone il prezzo con la propria vita.

Il tema del velo, seppur di portata molto vasta, cela un “velo” di mistero: non tutte le donne sono disposte a raccontarsi e non tutte forniscono con estrema semplicità la loro idea relativa all’utilizzo del velo islamico. Ciò porta a pensare che non tutto è come appare ai nostri occhi: probabilmente queste donne non hanno il piacere di condividere il loro pensiero proprio perché non si sentono “libere” e a proprio agio nel farlo.

Dei quesiti che possiamo porci sono: “Se il velo non fosse considerato come simbolo religioso, quante donne musulmane e credenti sarebbero disposte ad indossarlo ugualmente? Una religione come quella islamica può “imporre” una cosa del genere? O meglio, gli uomini possono costringere le donne ad indossare il velo? Quella islamica è una religione prettamente patriarcale, che purtroppo da poco spazio alla libertà di pensiero alle donne, ed è chiaro che non siano considerate al pari dell’uomo, ma si trovano subordinate ad esso; è chiaro che questa considerazione non è statica.

Ovviamente, sia donne che uomini che decidono o comunque sono costretti, per svariati motivi, ad emigrare dal proprio paese di origine, devono cercare perlomeno di abbracciare la cultura del paese ospitante, che ha proprie regole, usi e costumi.

In un contesto del tutto confusionario, bisognerebbe trovare un punto di partenza che

²² Ragazza pakistana, uccisa dopo essersi opposta in famiglia ad un matrimonio combinato.

risultati positivi e che miri a ricercare delle analogie, almeno sul piano dei valori umani, in modo da ottenere una trasformazione relativa alla convivenza che, perché no, potrebbe diventare “non conflittuale”.

All'interno del mondo islamico, principalmente nella sfera religiosa, ci sono anche donne che da cattoliche si sono convertite alla fede islamica.

Silvia Romano è una volontaria, rapita in Kenya nel novembre 2018 da alcuni terroristi, tenuta per un anno e mezzo in stato di prigionia (in Somalia). Al ritorno in Italia, le immagini televisive rappresentavano una donna diversa da quella che era partita dal proprio paese di origine per offrire attività di volontariato.

Ella, in un'intervista con Davide Piccardo, esponente della comunità islamica e direttore del sito “La luce”: <<Per me il mio velo è un simbolo di libertà, perché sento dentro che Dio mi chiede di indossarlo per elevare la mia dignità e il mio onore, perché coprendo il mio corpo so che una persona potrà vedere la mia anima>> e ancora, <<il concetto di libertà è soggettivo e per questo è relativo. Per molti la libertà della donna è sinonimo di mostrare le forme che ha, nemmeno di vestirsi come vuole, ma come qualcuna desidera. Io pensavo di essere libera prima, ma subivo un'imposizione da parte della società, e questo si è rivelato nel momento in cui sono apparsa vestita diversamente e sono stata fatta oggetto di attacchi ed offese molto pesanti. C'è qualcosa di molto sbagliato se l'unico ambito di libertà della donna sta nello scoprire il proprio corpo>>²³.

Rosanna Maryam Sirignano è una donna convertitasi all'Islam: un percorso che parte da dentro e che l'ha portata a fare tale scelta sul piano religioso.

Uno degli aspetti principali che tratta nel suo libro, che si intitola “Il velo dentro”, è proprio riferito al velo, e si rivolge a chi, comunque, non lo vive in prima persona e che, quindi, lo osserva solo dall'esterno. Il velo può diventare “un'etichetta”, ma può anche essere considerato come “spazio di rivendicazione” dei propri diritti e della propria libertà di professare la fede cui si è devoti. Il velo per Rosanna significa “abbandonarsi a Dio, essere protetta dal mondo esterno”.

In conseguenza a ciò, la religione non viene vissuta da tutti in modo eguale: ognuno adora Dio in un modo che risulta essere troppo soggettivo, anche perché la cultura non è qualcosa di stazionario, si sviluppa sempre di più, ad esempio attraverso

²³ <https://www.agi.it/cronaca/news/2020-07-06/silvia-romano-velo-conversione-islam-intervista-9079976/> (22 febbraio 2024).

il fenomeno delle migrazioni.

Tale fenomeno ha fatto sì che si sviluppasse sempre più delle popolazioni multiculturali, e se è vero che alla base del nostro sistema legislativo vi sia una lacuna ben evidente, occorrerebbe attuare una nuova legge che regolamenti la libertà religiosa rimasta bloccata al 1929.

La diversità viene spesso vista come pericolo, come qualcosa da contrastare, quando basterebbe percepire la realtà per quello che è, informarsi e cercare di arricchirsi sempre di più per non rimanere arenati tra i pregiudizi che offuscano le proprie ideologie.

5. Donne che rifiutano il velo islamico

Finora abbiamo preso in considerazione il fatto che molte donne islamiche indossino il velo per il loro volere, ma ci sono donne che la pensano in modo diverso, che lo rifiutano.

Non portare il velo non è sintomo di essere “non credenti”, o meno religiose di altre donne che invece lo indossano.

Alcune donne percepiscono il velo come qualcosa che fa perdere la propria femminilità, e spesso imporlo a delle bambine può porre fine alla spensieratezza infantile che non conosce limiti di genere.

Il velo “imposto” in età preadolescenziale, oltre a non rispettare ciò che viene previsto all’interno dei testi sacri, viola la libertà che ciascuna bambina dovrebbe avere: la spensieratezza di sentire il vento tra i capelli, sentirsi libera di essere sé stessa senza imposizioni.

<<Ci chiediamo raramente come si sono sentite tante generazioni di donne che hanno portato il velo. Non riusciamo ad immaginarle senza, come se fossero nate così. Eppure, hanno vissuto un’esistenza più limitata a causa di quel velo>>²⁴.

L’atto di imporre l’utilizzo del velo in età infantile comporta una serie di conseguenze, come il cambiamento della visione del mondo, che può apparire più minaccioso.

Marnia Lazreg, nel suo libro intitolato “Sul velo- Lettere aperte alle donne musulmane” scrive: <<Quando ero bambina e l’Algeria era una colonia, un giorno la mia nonna materna si accorse di due piccoli rigonfiamenti che sollevavano leggermente la seta azzurra del mio vestito sul petto. Essendo giunta alla conclusione che stavo diventando una donna, disse che era ora che mettessi il velo, il telo di cotone o di seta bianca che allora le donne portavano in Algeria.

Il motivo che mi diede all’epoca mi colpì molto. “Una donna deve nascondere la sua bruttezza o la sua bellezza. È così che si fa. Devi proteggerti”, disse bruscamente lasciandomi sgomenta>>²⁵.

Si potrebbe assurdamente pensare che sia giusto imporre l’utilizzo del velo: molte donne rifiutano di indossare il velo, opponendosi alla misoginia e alla scarsa tolleranza.


L’ultima donna ad esser stata condannata ad un anno di reclusione con la sospensione della pena, a 74 frustate e al divieto di lasciare il paese per tre anni, per aver violato la legge

²⁴ Marnia Lazreg, *Sul velo- Lettere aperte alle donne musulmane*, Firenze, 2011, pag.72-73.

²⁵ Dal libro di Marnia Lazreg- *Sul Velo*. (non viene indicata la pagina).

che obbliga le iraniane ad indossare il velo in pubblico²⁶, si chiama Roya Heshmati, una giovane curda, attivista del “Movimento Donna, vita, libertà.

Roya afferma: “Ho appeso il cappotto e la sciarpa, rifiutandomi di indossare l’hijab nonostante la loro insistenza. Quando sono iniziate le frustate, ho recitato in silenzio una poesia sulla liberazione e la resistenza. Nonostante il dolore, non lascio loro vedere la mia sofferenza. Dopo la punizione, ho continuato a sfidare le loro richieste di indossare l’hijab, simbolo della mia ferma posizione contro l’oppressione”. “I didn’t count the shots: I sang in the name of the woman, in the name of life”.



²⁶ La sua “colpa” è stata quella di diffondere una sua foto senza il velo, scattata sul Keshavarz Boulevard a Teheran.

Per “giustificare” tutta la serie di restrizioni che ruotano attorno alla questione del velo, sono state fornite varie ragioni, prima tra tutte la questione della sicurezza pubblica, poi perché viene considerato incompatibile con i diritti delle donne, o per promuovere la parità tra uomini e donne.

Quello che viene in rilievo già da subito è che vi è l’assenza della voce delle donne: sia di coloro che portano il velo, sia di quelle donne che non lo indossano.

Alcune donne vogliono essere libere dall’obbligo di indossare un indumento di tale portata, quindi cercano di contrastarlo scoprendosi, ma il loro volere, purtroppo, il più delle volte viene calpestato e violato sino ad indurle alla morte, come il caso relativo ad una donna iraniana, Neda Agha Soltam, morta il 20 giugno 2009: manifestava il suo assenso senza velo.

Sempre in Iran, la magistratura ha sottolineato l’ordine di <<punire con durezza e arrestare chi non rispetta la legge sull’hijab obbligatorio in pubblico>>.

Appare chiaro che vi siano delle restrizioni ben pesanti per chi decide di manifestare contro il velo: c’è una sentita sofferenza di tali donne, in quanto la legge iraniana risulta essere troppo invasiva nella sfera privata del singolo individuo.

In Iran il porto del velo risulta essere obbligatorio, e chi si ribella alle disposizioni provenienti dall’alto viene punito duramente: Masih Alinejad, attivista politica iraniana ha lanciato una campagna contro l’obbligo del velo, attraverso il canale social “Facebook”; la sua pagina si intitola “My stealthy freedom” all’interno della quale porta avanti la propria idea di libertà, tra cui ha lanciato anche la campagna del White Wednesday, o cosiddetto mercoledì bianco, in cui sono presenti delle donne iraniane che vengono riprese o fotografate mentre sventolano un foulard bianco in segno di ribellione nei confronti delle restrizioni che derivano dall’imposizione politica.

<<Il controllo da parte dello stato dell’abbigliamento e del corpo delle donne non è soltanto umiliante ma anche disumano. Nessun uomo ha il diritto di imporre a una donna di che colore o lunghezza deve essere il suo vestito. Se gli uomini sono liberi di vestirsi come vogliono, anche le donne dovrebbero esserlo>>²⁷

²⁷ Marnia Lazreg, op.cit., pag.172.

SECONDO CAPITOLO

LA DISCRIMINAZIONE DELLA DONNA VELATA (MUSULMANA) NELLA SOCIETA' OCCIDENTALE.

1. La società occidentale e il rapporto con le donne islamiche: tra discriminazione e lenta accettazione.

È grazie alla molteplicità di significati che il velo assume, che quest'ultimo si è insediato nelle società occidentali.

Il caso più noto è quello francese, dove il dibattito si è protratto per un periodo molto lungo, fino ad arrivare alla controversa legge n.228 del 2004, che vieta l'uso del velo e di altri simboli religiosi all'interno di edifici scolastici²⁸.

In Germania, la Corte Federale ha dapprima stabilito, con l'ordinanza del 21 agosto 2003, che indossare il velo durante lo svolgimento della prestazione lavorativa non può rappresentare un'autonoma causa di licenziamento, e successivamente, con la sentenza del 24 settembre del 2003, ha precisato che un eventuale divieto di usare questo simbolo può essere posto a carico delle insegnanti della scuola pubblica solo da una legge dei singoli Länder²⁹.

A seguito di questa sentenza, sette Lander hanno provveduto ad emanare un provvedimento normativo volto a vietare alle insegnanti il porto del velo durante le lezioni³⁰.

La questione relativa al velo islamico è stata ripetutamente posta all'attenzione della CEDU, Corte Europea dei diritti dell'uomo; in relazione a tale organo, troviamo il caso "Karaduman vs Turchia", il quale prende avvio dal ricorso posto in essere da una cittadina turca, la quale lamentava di essere stata costretta ad apporre sul diploma la propria foto senza velo, e ciò risultava contrario al proprio credo.

La Corte, in appoggio al governo turco, sostenne che, la studentessa, iscrivendosi ad un'università "pubblica", sceglieva di accettare per intero i regolamenti che essa proponeva.

L'orientamento assunto dagli Stati europei sembra indirizzato ad evitare un intervento

²⁸ C. Galli, *Come reagiscono gli ordinamenti giuridici alle culture altre? Multiculturalismo*, Bologna, 2006, p. 191 ss..

²⁹ G. Cerina Feroni. I lander sono gli stati federali della Germania.

³⁰ A. DI Blase, *I riferimenti alla laicità dello Stato nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo: la sentenza sul caso Leyla Sahin*, Bologna, 2007, p. 138.

generale del legislatore sulla materia, tenendo per sé il privilegio di fornire la risoluzione alle varie controversie, caso per caso.

In questo ambito bisogna prendere in considerazione la discriminazione: “distinzione operata in seguito ad un giudizio o ad una classificazione”.

Troviamo vari tipi di discriminazione:

- di genere;
- età;
- religiosa;
- disabilità;
- orientamento sessuale;
- lingua;
- convinzioni personali.

In ambito lavorativo, è possibile che da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore vengano messi in pratica “atti discriminatori”.

Sono “atti discriminatori” gli atti e i comportamenti volti ad applicare a singoli o gruppi di individui, condizioni diverse in ragione delle caratteristiche o delle opinioni degli stessi.

Ma, quando la discriminazione può essere considerata “reato”?

L’articolo 604-bis c.p. punisce chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi.

I sei ambiti di discriminazione tutelati dalla legge, aventi l’effetto di violare la dignità di una persona sono:

- origine etnica;
- convinzioni personali;
- età;
- religione;
- orientamento sessuale;
- handicap.

I tre principi riconosciuti come “fondamentali” (égalité, fraternité, liberté) soprattutto da un paese come la Francia, dovrebbero essere percepiti come universali per ogni singolo individuo, ma non sempre è così. E quindi, come fare quando alle donne musulmane che vivono in Italia ed in Europa non vengono riconosciuti i loro diritti e libertà? Come sostenerle nelle loro battaglie quotidiane?

Queste donne subiscono violenze di vario tipo: fisiche, sessuali o psicologiche.

Tra l'altro, la maggior parte di questi crimini si consuma, tra le mura domestiche. E nei crimini contro le donne non esistono discriminazioni, siamo tutte uguali³¹.

Ci vuole molto coraggio per ribellarsi, per far sentire la propria voce, ma ciò non sempre risulta facile come sembra.

A causa di vari fattori, possono sorgere con molta più frequenza, in luoghi pubblici come scuole, lavoro, episodi di discriminazione.

La Corte di giustizia dell'Ue si è occupata nuovamente della questione relativa al velo islamico e della discriminazione che ne può derivare sul luogo di lavoro.

In particolare, nella sentenza "Bougnaoui" (Francia), (188/19), la Corte ha preso in considerazione il caso di una donna islamica licenziata perché rifiutava di togliersi il velo durante lo svolgimento della propria attività lavorativa presso l'impresa di cui ne era dipendente.

Tale sentenza distingue tra:

-discriminazione diretta;

-discriminazione indiretta, seguendo ciò che è previsto dalla direttiva 2000/78/CE, la quale stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Discriminazione diretta si ha quando una persona viene trattata in modo meno favorevole rispetto alle altre a causa, ad esempio, delle proprie convinzioni religiose, inclinazioni sessuali.

Ciò che è più importante per la Corte di giustizia nel caso Bougnaoui è il principio di discriminazione indiretta, in quanto violata.

La corte ha spiegato cosa si intende con "discriminazione indiretta".

Si ha discriminazione indiretta quando una norma apparentemente neutra, può porre in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione, a meno che tale regola non sia giustificata da una finalità che risulta legittima.

Tutto ciò viene poi valutato dal giudice, il quale deve cercare di percepire eventuali indizi di una "discriminazione indiretta".

Ciò che più interessa alla Corte di giustizia è di tracciare delle linee generali all'interno delle quali devono svolgersi le valutazioni del giudice nazionale, in modo da regolare anche le decisioni future in materia.

La Corte ci dice che nei rapporti con i clienti bisogna mostrare una sorta di "neutralità politica": «vietare simboli identitari è un criterio "idoneo ad assicurare la corretta applicazione

³¹ Giuliana Sgrena, *Il prezzo del velo*, Milano, 2008, pag.10.

di una politica di neutralità, a condizione che tale politica venga seguita in modo coerente e sistematico>>.

Infine, tale divieto può essere considerato “necessario” qualora interessi unicamente i dipendenti che abbiano rapporti diretti e “visivi” con i clienti.

Ciò comporta un’apertura molto importante per la ricorrente. In conclusione, spetta al giudice del rinvio tenere conto degli interessi in gioco.

La corte di giustizia ritiene che il licenziamento dell’ingegnere Bougnaoui sia discriminatorio, in quanto essa era una tecnica progettista, inviata a svolgere la propria attività presso un cliente che si era rivolto all’impresa per ricevere le prestazioni che quest’ultima ha la capacità di erogare, per cui nel medesimo caso, il velo islamico non incide in alcun modo sull’immagine della ditta.

Occorre che, dinnanzi a questioni relative ai simboli e alla religione, venga rispettata una sorta di “neutralità”.

<<Incontrare altre culture e altre tradizioni all’inizio può disorientare ma, se si è disposti all’ascolto, può anche essere un arricchimento poiché solo nel confronto con chi è diverso da noi è possibile intuire il valore dell’unicità di ciascuno>>³².

Il tema del velo islamico è un argomento ancora oggi molto dibattuto. Da queste varie problematiche che vengono sollevate, sorgono molteplici quesiti, uno dei quali è: “Quali sono i limiti che lo Stato può porre alla libertà personale, alla libertà religiosa e alle sue manifestazioni?”

La libertà di professare liberamente la propria religione si collega al principio di non discriminazione, sancito anche all’interno della nostra costituzione italiana, all’articolo 3.

Per contrastare la discriminazione, sono previste esplicite disposizioni comunitarie per salvaguardare la libertà religiosa e contrastarne la discriminazione: principalmente è proprio lo Stato che deve adottare delle misure che mirino a prediligere l’esercizio di tale libertà.

³² Nadia Zatti, op.cit., pag. 42.

2. Velo islamico: confronto tra Italia e Francia

Una delle domande che sorge spontanea è “Cosa significa al giorno d’oggi essere musulmani in Italia?”

Di certo la risposta a tale domanda non è facile, come non è altrettanto semplice il doversi inserire in una società radicalmente differente dalla propria.

Per noi occidentali, l’argomento del velo può essere considerato come la chiave che consente di realizzare un viaggio, dall’inizio sino ad oggi, all’interno del quale poter osservare la storia di ogni singola donna islamica, che abbia deciso o meno di indossare il velo, tra difficoltà ad integrarsi da un lato, e una lenta accettazione di una religione diversa dalla cattolica, dall’altro. Ciò comprende usanze ed abbigliamenti differenti, e proprio a causa del fatto che molte volte non si riesce ad accettare ciò che ai nostri occhi viene visto come “diverso”, ma che poi di fatto di diverso non ha nulla, vengono attuati dei comportamenti altamente discriminatori, che mirano ad escludere la persona dalla vita pubblica.

Ciò potrebbe aiutare a capire quale sia esattamente il ruolo della donna all’interno del complesso e vasto mondo islamico.

Occorre sfatare certi pregiudizi, che siano di ordine razziale o antropologico.

Il velo è un indumento che ha fatto tanto discutere e che per certi versi ha creato dei dibattiti molto accesi.

Secondo quanto previsto nei documenti della Camera, in Italia vige, ad oggi, una legge, quella del 22 maggio 1975, n. 152, in materia di disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, che vieta di coprirsi completamente il volto nei luoghi pubblici (è dunque vietato indossare il velo integrale ma anche un casco da motociclismo).

Il casus belli si è avuto a seguito dell'ordinanza n. 24 del 2004, in materia di pubblica sicurezza adottata dal sindaco del comune di Azzano Decimo, la quale ha espressamente incluso tra i «mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona» anche «il velo che copre il volto», tra cui il burqa e il niqāb. Tale ordinanza è stata poi annullata dal prefetto competente e inoltre censurata dal Consiglio di Stato, sezione VI, decisione n. 3076 del 19 giugno 2008, il quale ha chiarito che, pur in assenza di una previsione esplicita, è possibile far rientrare tra i giustificati motivi che consentono di coprire il volto anche i motivi religiosi o culturali. Secondo il Consiglio di Stato la legislazione vigente consente l'uso di indumenti quali il burqa e il niqāb anche in luogo pubblico perché il motivo religioso rientra tra i «giustificati motivi» che escludono l'ambito di applicazione dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975.

In Italia, inoltre, vige la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, e avente valore di direttiva generale per l'Amministrazione dell'interno.

il punto 26 della Carta, in particolare, stabilisce che: «In Italia non si pongono restrizioni all'abbigliamento della persona, purché liberamente scelto, e non lesivo della sua dignità. Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri».

La presente proposta di legge mira quindi a regolare l'uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di indumenti indossati principalmente per ragioni di carattere religioso o etnico-culturale, che coprono il volto rendendo difficoltoso il riconoscimento della persona. La ratio legis punta a tutelare l'esigenza primaria della pubblica sicurezza che lo Stato, nel rispetto delle proprie prerogative, è tenuto a garantire ai propri cittadini, bilanciandola con l'incomprimibile tutela della libertà dell'individuo di esprimere la propria personalità, costituzionalmente prevista. Viene al contempo tutelato il più ampio riconoscimento da parte dello Stato del principio di libertà religiosa previsto all'articolo 8 della Costituzione³³.

Ciò che appare molto chiaro è il fatto che in Italia, il fenomeno del porto del velo risulta ancora contenuto, seppur si abbiano delle paure dovute alla sicurezza pubblica e alla riconoscibilità del singolo individuo.

In Francia sono stati applicati due provvedimenti legislativi:

1. Legge 228 del 2004;
2. legge 1192 del 2011.

In questi casi, il Parlamento ha voluto sottolineare e a sua volta disciplinare l'uso in pubblico di simboli religiosi³⁴, tra cui il velo.

La conclusione è stata che la laicità viene garantita vietando l'uso dei simboli religiosi.

Con la legge 1192 del 2011, il Parlamento francese ha vietato di coprirsi il volto nei luoghi pubblici e ciò in funzione di maggior sicurezza e ordine pubblico, parimenti a quanto già previsto dal nostro ordinamento con la legge 152 del 1975³⁵.

Ciò che rileva è la sicurezza (possibilità di identificare in viso le persone) sulla libertà

³³https://documenti.camera.it/%5C_dati/leg16/lavori/stampati/html/relazioni/16PDL0038060.html#:~:text=In%20Italia%20vige%2C%20ad%20oggi,anche%20un%20casco%20da%20motociclismo, (1 febbraio 2024).

³⁴ Simboli religiosi particolarmente visibili, quali, ad esempio: la Kippah ebraica, il turbante dei sikh, i crocefissi dei cristiani e come già detto, il velo islamico che qui particolarmente ci interessa.

³⁵ È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.

religiosa ma anche per ciò che concerne la routine quotidiana.

L'Islam in Italia è un fenomeno molto complesso e vario: «nel marzo 2004, un altro caso di discriminazione attira l'interesse dei mass media e della politica: è la vicenda di una quarantenne di origine marocchina, sposa e madre di due bambini, che si vede negata la possibilità di frequentare uno stage presso un asilo nido privato, di un piccolo comune della provincia di Ivrea, con la scusa che il foulard che indossa potrebbe spaventare i bambini. Dopo una rapida disputa mediatica, il caso si conclude grazie all'intervento del sindaco di Ivrea e di esponenti del governo che decidono di ammettere la donna a riprendere lo stage presso un asilo nido comunale del capoluogo.³⁶

Avrebbe senso rispondere ad una delle domande che anche l'autrice del libro "Lettera a mia figlia che vuole portare il velo" di Leila Djitli, pone alla figlia che ha deciso di velarsi "La questione non è dunque essere favorevole o contraria al velo. La vera questione è perché vuoi portarlo tu, oggi, qui?"³⁷.

In Italia, seppur di lieve entità, la questione del velo è stata il fulcro di alcune controversie. La fattispecie più attuale è caratterizzata dalla richiesta di alcune donne islamiche di poter essere ritratte con il velo sui documenti di identità: ciò avviene mediante due circolari del Ministero dell'interno³⁸: queste autorizzano l'utilizzo di copricapo, ma il soggetto deve essere riconoscibile, principalmente i tratti del viso devono essere ben visibili. E questa impostazione pare recepita correttamente dalle principali organizzazioni islamiche.

2.1. Caso Baby-Loup.

La Corte di cassazione francese, con la sentenza del 19 marzo 2013, numero 536, ha confermato il licenziamento "per colpa grave" di una dipendente di un asilo privato che indossava il velo islamico, "Fatima Afif": "il Baby-Loup" di Chanteloup-les-Vignes, nella banlieue Di Parigi, questa struttura opera in quartieri disagiati e multirazziali, nell'accoglienza di bambini anche di età inferiore ai sei anni.

La donna successivamente al congedo di maternità aveva iniziato a portare il velo e dal momento che la direzione le aveva fatto notare che tale comportamento era contrario al

³⁶ Rivera Annamaria, *La guerra dei simboli*, Bari, 2005.

³⁷ Djitli Leila, *Lettera a mia figlia che vuole portare il velo*, Casale Monferrato, 2005.

³⁸ La prima del 14 marzo 1995 (in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1996/2, p. 475) e la seconda del 21 luglio del 2000.

regolamento interno³⁹; quest'ultima si era rifiutata di toglierlo, per cui venne licenziata.

A seguito dell'accaduto, la donna, sentendosi discriminata per la sua religione, si era rivolta per ben due volte alla giustizia:

-dapprima al Tribunale del lavoro;

-successivamente, alla giustizia ordinaria, ma entrambe le istanze sono state rigettate, affermando che:

Alors qu'elle avait constaté que le règlement intérieur de l'association Baby Loup prévoit que « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche », ce dont il se déduisait que la clause du règlement intérieur, instaurant une restriction générale et imprécise, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1321-3 du code du travail et que le licenciement, prononcé pour un motif discriminatoire, était nul, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs visés à la lettre de licenciement.⁴⁰;

Tradotto:

“Dopo aver preso atto che il regolamento interno dell'associazione Baby Loup prevede che: <<il principio della libertà di coscienza e di religione di ciascuno dei membri del personale, non può fare da ostacolo al rispetto dei principi di laicità e neutralità che si applicano nell'esercizio dell'insieme delle attività sviluppate da Baby Loup, sia nei locali dell'asilo nido o delle sue dipendenze, sia nel sostegno esterno ai bambini affidati a talea asilo nido>>, da cui si è concluso che la clausola del regolamento interno, stabilendo una restrizione generale e imprecisa, non soddisfaceva i requisiti dell'articolo L.1321-3 del codice del lavoro e che il licenziamento, pronunciato per un motivo discriminatorio, fosse nullo, senza che vi fosse motivo di esaminare le altre lamentele, cui si fa riferimento all'interno della lettera di licenziamento

Infine, è stato rigettato anche il ricorso alla Cassazione, la quale ha confermato il licenziamento della ricorrente, facendo prevalere ancora una volta il principio di laicità e creando un importante precedente.

La limitazione di poter manifestare liberamente le proprie convinzioni religiose, in questo caso della lavoratrice, è giustificata dalla natura del compito da svolgere, per cui il

³⁹ Il regolamento interno dell'asilo vieta l'esibizione di simboli religiosi ed è volto a promuovere un ambiente neutrale.

⁴⁰ Estratto da “OLIR-osservatorio delle libertà e delle istituzioni religiose.

licenziamento viene considerato valido a tutti gli effetti.

Il principio di laicità, in un paese come la Francia, ha un notevole valore costituzionale e simbolico, per cui ha tratto origine dalla “Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen” del 1789.

Recentemente, con la legge dell’11 ottobre 2010 è stato introdotto il divieto di occultamento del volto negli spazi pubblici.

In riferimento al settore privato, come nel caso Baby-Loup, vengono applicati:

- Il principio di libertà di religione, che ha come suo corollario il divieto di non discriminazione;
- Delle possibili restrizioni relative alla libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose.

Successivamente all’introduzione della Loi du travail del 2016, il codice del lavoro ha previsto che il regolamento interno di un’impresa (con più di 20 dipendenti), possa prevedere un “principio di neutralità”, a patto che tali costrizioni siano:

- Proporzionali all’obiettivo che si vuole raggiungere;
- Giustificate dalla necessità di buon andamento dell’impresa.

A tal proposito, la Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 14 marzo 2017, in causa n. c.-157/15, Achbita, ha stabilito che un’impresa può vietare alle proprie dipendenti l’utilizzo di segni religiosi che siano visibili; in tal caso si fa riferimento al velo islamico, e tutto questo per preservare la propria neutralità nei confronti dei propri clienti.

Diverso è, invece, il concetto di laicità in Italia, tant’è che in dottrina si parla di “laicità relativa”, richiamando la sentenza Lautsi del 18 marzo 2011⁴¹, all’interno della quale, la Cedu ha sottolineato il fatto che ci troviamo dinnanzi ad un “panorama europeo assai variegato, sia dal punto di vista culturale che storico e religioso.

⁴¹ Una cittadina italiana, di origini finlandesi, Soile Tuulikki Lautsi, chiese di rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche italiane.

3. Il velo islamico all'interno del mondo lavorativo

Le norme elaborate in questi anni per combattere il fenomeno della discriminazione, sono notevolmente caratterizzate da tecnicismi che non è possibile poter escludere, per cui occorre avere un approccio bilanciato, pena il mancato raggiungimento degli obiettivi che tali norme fissano.

La Corte di cassazione francese ha posto all'attenzione dell'Unione Europea l'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000⁴².

La questione sottoposta ad esame riguarda il porto del velo, e quindi dell'abbigliamento, di donne che professano la fede islamica e i datori di lavoro, i quali hanno suscitato non poche peripezie che, in molte situazioni hanno visto l'intervento della giurisprudenza e molteplici riflessioni da parte della dottrina, che si è trovata a dover fronteggiare problemi di "convivenza" con culture differenti.

In materia di pari trattamento del lavoratore vengono anche richiamati i limiti cui il soggetto può essere sottoposto, come l'esercizio di alcune libertà individuali fondamentali, legate all'ambito religioso.

In tal caso la decisione non sarà vincolante solo per il giudice a quo, il quale sarà tenuto a darvi applicazione, ma anche per tutti i paesi dell'Unione Europea, i quali dovranno adeguarvisi, e ciò in relazione al "principio della necessaria uniformità interpretativa" del diritto europeo.

Al fine di garantire una parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (articolo 1), articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che:

- Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 [religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali], non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

Dal momento che la disciplina dei requisiti professionali essenziali non faccia

⁴² 1 Cour de Cassation, Ch. soc., 9 aprile 2015, n. 630 (13-19855), X et Association de défense des droits de l'homme c. société Micropole Univers, in www.courdecassation.fr, dove sono reperibili anche le altre pronunzie della Corte citate nel prosieguo. La domanda è pubblicata nella G.U.U.E. 6 luglio 2015, n. C 221, p. 2 (numero della causa C-188/15).

riferimento a particolari e determinate figure di datori di lavoro, potrebbe essere applicata in modo molto diversificato, seppur delimitato a casi “strettamente limitati”⁴³.

Questa è chiamata in causa ogni qualvolta venga violato uno dei motivi tutelati, in relazione ad una differenza di trattamento del lavoratore.

La Corte di giustizia assume, inoltre, l’articolo 2 come parametro generale per valutare l’esistenza oggettiva della discriminazione, per poi verificare, alla luce dell’articolo 4, par. 1, “l’esistenza di una giustificazione che escluda l’illegittimità del trattamento differenziato”⁴⁴.

Il caso che ho citato in precedenza, il quale ha subito un rinvio da parte della Corte di Giustizia, riguarda il licenziamento intimato ad una donna, per non aver rispettato quanto stabilito dall’azienda che l’aveva assunta, di togliere il velo, soprattutto quando questa svolgeva delle mansioni a contatto con la clientela.

Ad ella era stato chiesto espressamente di togliere il velo in relazione al fatto che l’azienda adottava una politica di neutralità nei confronti della clientela⁴⁵, e quindi di toglierlo ogni qualvolta fosse stata a contatto “en interne ou en externe avec les clients”.

Intimazioni a parte, la donna ha continuato ad indossare tale copricapo, talvolta incosciente delle conseguenze che si sarebbero susseguite; ma, il tribunale considererà il licenziamento basato su di una giusta causa.

Da qualche altra decisione si può ricavare il fatto che le mansioni di vendita al pubblico sono considerate motivo di giustificazione della restrizione della libertà del lavoratore come, per citarne uno dei tanti, il caso di una dipendente, addetta alla vendita di frutta in un centro commerciale, che indossa il foulard islamico, la quale è costretta ad accettare la restrizione della propria libertà religiosa, proprio perché, in tale centro commerciale in cui la donna svolge solitamente le proprie mansioni, c’è un flusso di “un large public dont les convictions sont variées et à l’égard desquels la neutralité ou à défaut la discrétion dans l’expression des options personnelles s’impose”⁴⁶.

L’impressione è quella di imporre un principio di stretta neutralità in tutte le imprese

⁴³ Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.

⁴⁴ Cfr. Corte di giustizia U.E. (sez. II), 13 novembre 2014, C-416/13 (Mario Vital Pérez c. Ayuntamiento de Oviedo), punti 32-35 e 41; Id. (Gr. sez.), 13 settembre 2011, cit., punti 42-45 e 67; Id. (Gr. sez.), 12 gennaio 2010, C-229/08 (Colin Wolf c. Stadt Frankfurt am Main), punti 28-30 e 36. Sembra, quindi, troppo sottile la distinzione accolta da S. Coglievina, *Diritto antidiscriminatorio e religione*, cit., p. 64 s., secondo cui “solo la discriminazione indiretta... ammette giustificazioni, mentre per il divieto di discriminazione diretta si prevedono solo alcune deroghe”.

⁴⁵ Ciò era già stato prestabilito prima dell’atto di assunzione della donna.

⁴⁶ Cour d’app. de Paris, 16 marzo 2001, n. 99-31302. Sottolinea S. Coglievina, *Diritto antidiscriminatorio e religione*, cit., p. 181, che ci si spinge in tal modo fino ad avallare «un pregiudizio collettivo riguardo alle donne “velate”, che non darebbero buoni risultati nelle vendite perché invise alla clientela».

private aperte al pubblico.

<<Le regole di diritto antidiscriminatorio della direttiva e la competenza della Corte di giustizia nell'interpretarle, devono tenere conto dell'interesse economico dell'impresa a svolgere attività redditizie e della posizione del lavoratore in quanto tale, inserito, quale anello più debole della catena produttiva, in un contesto economico non perfetto e ideale⁴⁷.

Il principio di eguaglianza, o comunque di non discriminazione, dovrebbe rendere irrilevanti, dal punto di vista giuridico, le differenze personali basate sulle pratiche religiose, come in tal caso, si fa riferimento al porto del velo islamico. Bisognerebbe mettere in atto una sorta di bilanciamento di interessi che da un lato non pregiudichi appunto gli interessi del lavoratore, e dall'altro non leda la dignità del dipendente.

Per cui, l'interprete o l'operatore del diritto, dovrebbe puntare a promuovere lo sviluppo di "valori di tolleranza" e rispetto del singolo individuo, in modo da garantire il diritto alla convivenza all'interno delle società multiculturali.

⁴⁷ A. Licastro, *Quando è l'abito a fare il lavoratore, Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n.27/2015, p.39.

4. Il velo e libertà nella costituzione italiana.

Nella nostra Costituzione italiana troviamo l'articolo 19, il quale stabilisce che “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

L'aggettivo da prendere in considerazione è il “tutti”, perciò si intende che ogni soggetto ha egual diritto di professare liberamente la propria fede, ad eccezione dei riti contrari al buon costume.

Concetti importanti sono “parità” ed “uguaglianza”, in relazione al fatto di professare la propria fede religiosa, e ciò si ricollega all'articolo 3 della nostra costituzione, il quale recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni pubbliche, di condizioni sociali e personali”.

Lo stato italiano garantisce il pluralismo religioso. Tutte le confessioni religiose hanno la facoltà di organizzarsi secondo propri statuti.

In relazione all'articolo 8 della nostra costituzione viene detto che: “I rapporti tra Stato e confessioni religiose sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Invece, i rapporti con le confessioni che non abbiano stipulato delle intese sono regolati, in via generale, dalla legge 1159/1929⁴⁸ e dal suo regolamento di attuazione, vale a dire il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289⁴⁹.

Tra l'altro l'articolo 8 della costituzione recita “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

La formulazione dell'articolo 8 della Costituzione garantisce “uguale libertà” a tutte le confessioni religiose e che contempla uno specifico strumento di regolazione dei rapporti con lo Stato mediante un'intesa da stipulare con lo stato stesso.

L'articolo 8 costituisce una garanzia giuridicamente forte e ancorata all'impianto di una costituzione prettamente democratica.

⁴⁸ si fonda sul principio dell'ammissione dei culti diversi dalla religione cattolica “purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume”.

⁴⁹ Quando ancora era presente il Re Vittorio Emanuele III.

L'articolo 21 cost. dichiara: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".

In tale articolo emerge la libertà di espressione o di parola; da qui si articolano tutta una serie di diritti fondamentali, quali:

- diritto a non essere molestato per le proprie opinioni;
- diffondere e ricevere informazioni;
- diritto di professare liberamente la propria religione o il proprio convincimento politico.

Per ciò che concerne la libertà religiosa, questa è qualcosa che ormai è diventata ordinaria nella vita quotidiana dei fedeli. La Costituzione fronteggia tale situazione sul piano dell'uguaglianza, mediante gli articoli 7 ed 8.

L'articolo 8 viene messo in discussione in quanto è presente una o più asimmetrie relative alle garanzie e alle tutele legislative, e ciò rappresenta un vero e proprio indebolimento del pluralismo.

5. La Cedu e alcuni dei casi che ha dovuto affrontare in tema di velo islamico.

La convenzione europea dei diritti dell'uomo è un trattato internazionale che mira a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa.

Gli articoli principalmente collegati al tema dei diritti e libertà che, una donna di fede islamica, portatrice del velo ha, sono essenzialmente due: articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), articolo 14 (divieto di discriminazione).

Per ciò che riguarda il caso Belcacemi e Oussar v Belgio, nell'11 luglio 2017, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che il divieto di indossare indumenti che coprano in modo parziale o totale il volto, per la Cedu non risulta una violazione. La Corte, nell'esaminare il caso in questione non ha rilevato alcuna violazione degli articoli 8 (diritto al rispetto per la vita familiare e privata), 9 e 14 della Cedu.

Il caso è stato portato all'attenzione della CE da due donne: Samia Beccami e Yamia Oussar.

Successivamente a ciò che aveva stabilito la legge del 2011⁵⁰, Beccami aveva deciso di continuare a rispettare il proprio credo religioso, indossando il velo, per poi avere, in un momento successivo, un ripensamento per paura di incorrere in pesanti sanzioni.

Oussar decise di rimanere in casa e ciò le comportò pesanti ripercussioni sul piano della propria vita in generale.

Al pari del caso S.A.S. Francia, la legge belga del 2011 garantiva la "convivenza civile", per cui il divieto, in base a tale affermazione, risultava giustificato dal fatto che il Belgio aveva un margine di apprezzamento in relazione all'articolo 8 della Cedu: poteva reagire nella maniera più opportuna per garantire la sopravvivenza della democrazia e delle relazioni sociali.

Nel caso di violazione di tale divieto, erano previste delle multe, e solo qualora il divieto fosse stato infranto ripetute volte, si poteva incorrere nella detenzione in carcere.

La Cedu si è ritrovata, in non pochi casi, a dover rispondere a determinati quesiti, uno tra tutti: "limitare l'utilizzo del velo tutela o viola i diritti delle donne musulmane?"

Oltre al caso sopra citato (Belcacemi e Oussar, ma anche S.A.S Francia), troviamo il caso Dalhab v Svizzera, dove la ricorrente era insegnante di una scuola primaria, convertitasi alla fede islamica da pochissimo tempo.

Dopo che il Direttore generale della pubblica istruzione le aveva intimato di non utilizzare il velo in classe, questa aveva deciso di fare ricorso per violazione dell'articolo 9 della

⁵⁰ Vietava l'utilizzo del velo islamico in luoghi pubblici.

Cedu (libertà di pensiero, coscienza e religione).

La Corte ritenne che tale divieto fosse giustificato dal fatto che gli alunni siano facilmente influenzabili e che il porto di un simbolo religioso come il velo, si contrapponesse ai principi che ogni insegnante dovrebbe trasmettere ai propri alunni. Si ritenne, quindi, che l'articolo 9 della Cedu non fosse stato violato.

Risultano sempre più evidenti i casi in cui la Corte di Strasburgo debba fornire una risposta bilanciata, oggettiva ed imparziale, tenendo conto sia del multiculturalismo che della salvaguardia dei valori che sono radicati alla base delle democrazie occidentali.

TERZO CAPITOLO

I SOCIAL: PERCEZIONE DEL VELO ED EVOLUZIONE DELLA DONNA MUSULMANA.

1. Come è cambiato oggi il diritto nei confronti della donna musulmana

La concezione di inferiorità della donna rispetto all'uomo è presente in tre religioni monoteistiche- cristianesimo, islamismo e giudaismo-, in quanto prende avvio mediante le tradizioni giudaico-cristiane, dato che Dio ha creato per primo Adamo e solo in un momento successivo, Eva fu creata da una costola del primo uomo.

<<Secondo la studiosa e femminista islamica, Asma Lamrabet, l'immagine della donna musulmana velata, sottomessa al genere maschile, per la supremazia occidentale, è l'immagine più utile per screditare la società islamica ed il proprio pensiero.

L'occidente viene "accusato" di voler scardinare le radici di una cultura tradizionalista e sedurre il mondo islamico con le proprie mode, usanze e costumi.

Il problema principale è che non è la religione che sancisce l'oppressione delle donne, ma bensì la persistenza di una mentalità maschile chiusa e antiquata.

C'è come una sorta di scala gerarchica, dove l'apice viene sempre occupato dal genere maschile.

Si è, poi, sviluppata una nuova corrente che è caratterizzata da una volontà riformista. Tale corrente vuole costruire le basi per un cambiamento pacifico e ragionato: "le donne stanno cercando di riappropriarsi della loro voce, dando vita ad una lettura femminile dei testi sacri. Per le femministe islamiche, la lettura del Corano, da una prospettiva di genere può rivalorizzare la donna nel contesto islamico, ridandole la parola, la sua identità e infine le sue aspirazioni.>>"⁵¹

Questo fenomeno cerca di abbattere tutti quei pregiudizi che si sono formati nei confronti delle donne, e subentrano in ausilio i mass media o le notizie che, grazie al web circolano più rapidamente.

⁵¹ <https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=8997> (3 gennaio 2024).

Le donne sono impegnate in un processo di “empowerment”⁵² che, seppur risulti molto rischioso, tende a riconquistare l’affermazione della donna in tutti gli ambiti, quali ad esempio università, mondo televisivo, aziende.

L’istruzione è uno degli strumenti che le donne hanno a propria disposizione, in modo da accedere ad un mondo fatto di sapere, conoscenza e consapevolezza, proprio per cercare di eliminare eventuali condizionamenti e ragionare su basi concrete.

Il termine “femminismo” è stato introdotto in Francia nel 1880 da Hubertine Auclert, che lo introdusse nella sua rivista “Citoienne”, per giudicare la predominanza maschile.

Nei primi secoli, nell’islam, le donne dovevano coprirsi per differenziarsi dalle schiave e per proteggersi dalle aggressioni sessuali.

Tornando al velo, se quest’ultimo non viene imposto, rappresenta la “volontà di sottomettersi a Dio”.

Le donne musulmane possono trovare i loro diritti all’interno del Corano, e tali diritti devono essere resi noti a tutti, senza dover combattere per poterli ottenere.

Il velo è ciò che ne deriva da un percorso consapevole, è qualcosa che parte da dentro, e di conseguenza non avrebbe alcun senso dettare imposizioni di alcun genere.

Si potrebbe erroneamente pensare che le donne nell’Islam non abbiano alcun diritto, ma che al contrario debbano occuparsi soltanto della casa e della famiglia: proprio per una società come quella islamica molto importante è la ricerca del sapere; per cui le donne sono invitate non soltanto ad imparare, ma anche ad insegnare.

In Italia, una delle persone che tiene vari corsi sull’Islam è proprio una donna: la professoressa Francesca Bocca, teologa e docente italiana.

Anche le donne come qualsiasi altro essere vivente, hanno il diritto di esprimere la propria opinione, di prendere parte alla vita lavorativa, di ricevere un’istruzione in modo da essere libere di scegliere in modo consapevole, e se ciò è vero, bisogna interrogarsi sul “come mai alcune donne musulmane vivono in condizioni pessime, sottomesse, senza alcuna possibilità di scelta o di mettere in atto un proprio diritto”.

La professoressa Francesca Bocca afferma che “i diritti non arrivano in una comunità come priorità, ma sono l’ultimo passo di un processo educativo”.

La situazione delle donne musulmane sta però subendo una metamorfosi, soprattutto in

⁵² La conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni ed azioni, sia nelle relazioni personali che nella vita politica e sociale.

Italia, in cui una delle associazioni, il GMI⁵³ ha come obiettivo principale la “valorizzazione” delle donne musulmane. Un’altra associazione che viene in rilievo è il progetto Aisha, il quale si occupa di aiutare le donne musulmane in caso di violenza e di altre problematiche esistenti.

A poco a poco si incomincia ad osservare come una donna musulmana possa essere professoressa universitaria, artista, imprenditrice, dottoressa; quindi, vediamo come le donne islamiche perseguano le proprie aspirazioni, come rivendichino i loro diritti attraverso il proprio vivere e la propria integrazione in Paesi che hanno culture e ideologie differenti.

<<Il tempo è un fattore importante per sciogliere certi pregiudizi ed in particolare la scuola svolge un ruolo fondamentale in questo, poiché rende possibile il confronto tra musulmani e non musulmani puntando al bello e alla ricchezza della diversità>>⁵⁴: ciò partendo dalle basi, organizzando giornate multiculturali già dalla scuola primaria.

Sono, in modo assoluto, le donne il reale punto di partenza per poter arrivare al cambiamento vero e proprio.

⁵³ Giovani Musulmane d’Italia.

⁵⁴ Nadia Zatti, *op.cit.*, pag. 47.

2. Il velo nei social network

Con lo sviluppo dei social network si è diffuso anche un nuovo modo di comunicare e di approcciarsi agli altri.

Nel mondo odierno, troviamo vari social network, tra i più conosciuti ed utilizzati: Facebook, Twitter, Instagram e whatsapp, presi in considerazione da soggetti di ogni fascia di età, soprattutto dai più giovani.

Takoua Ben Mohamed è una scrittrice di origini tunisine; essa, in particolare, si occupa di graphic journalism. Afferma: “Nei miei libri parlo di quello che serve oggi per una vera integrazione. Dialogo, conoscenza e soprattutto mettere in discussione le proprie certezze e aprirsi all’altro. Anche l’informazione deve giocare la sua parte”.

Quest’ultima ha pubblicato (oltre ad altri libri) il libro “Sotto il velo- Editore Becco Giallo”, all’interno del quale raffigura con ironia la sua vita quotidiana di ragazza che ha scelto liberamente di portare il velo in Italia, più precisamente a Roma.

Takoua afferma che l’ironia è il primo passo per comprendere l’uso del velo, sia a livello culturale sia religioso. E proprio attraverso l’arte di disegnare, ha cercato di comunicare o comunque di esprimere ciò che è stato il suo vissuto, e grazie all’ausilio di internet ciò ha avuto modo di propagarsi in modo da far conoscere le proprie ideologie soprattutto per la questione relativa al velo e alla propria religione.

Essa racconta che durante il suo percorso scolastico ha incontrato una professoressa che si definiva “femminista”, ma che comunque aveva un pensiero su Takoua molto limitato e non corrispondente alla verità dei fatti, in quanto pensava che ella non fosse stata totalmente libera nella scelta di indossare il velo, ma che sostanzialmente le fosse stato imposto.

Tasnim Ali, autrice del libro, VeLo spiego, racconta il mondo islamico attraverso Tik Tok. Questa afferma che: “finché si pone una domanda in modo educato, questa non sarà mai insulsa”: chiedere se una donna musulmana si fa la doccia o addirittura se si hanno i capelli sotto il velo, non sono domande superficiali, se poste in modo da non ledere mai la dignità della persona che le riceve.

PERO', DOPO ESSERE USCITA DI CASA
INCONTRI SOGGETTI DEL GENERE...

MA GUARDATI, COME
SEI VESTITA!
COSA' QUEL VELO FASHION,
QUEI PANTALONI
TROPPO ATTILLATI
E TUTTO QUEL TRUCCO?
NON E' COSI' CHE CI SI COPRE,
VERGOGNATI!



OPPURE QUESTO SOGGETTO...

MA COME SEI CONCIATA?
E QUELLO STRACCIO IN TESTA?
GUARDA CHE NON
SIAMO PIU' NEL MEDIOEVO..
VERGOGNATI!



12

13

Certo è che i social sono un'arma a doppio taglio: da un lato fungono da impulso a far conoscere nuove realtà, dall'altra ostruiscono la percezione dell'essenza. Esistono tante realtà differenti che spesso sui social network sono distorte.

Anche qui basta commentare con frasi offensive, senza senso, in modo da recare offesa a soggetti che dall'altro lato dello schermo possono risultare fragili: ed ecco che la violenza non è solo fisica, ma può anche sfociare in psicologica e morale.

Bisognerebbe educare alla diversità, cercando di costruire attorno a ciò che viene considerato dissimile, una sorta di empatia, in modo da non addentrarsi in circostanze che ledano le qualità dell'altra persona.

3. *Comunicare attraverso l'abbigliamento.*

È vero che non è l'abito che fa il monaco?

Non sempre è così, infatti non bisognerebbe mai giudicare un libro dalla copertina, ma non possiamo eludere il fatto che è proprio l'abbigliamento "il nostro modo di presentarci agli altri".

Si tratta di una "comunicazione non verbale", attraverso la quale è possibile risalire alla personalità o addirittura alle singole aspirazioni dell'individuo.

Portare il velo è, nella maggior parte dei casi, espressione di identità. Ciò sta sempre più diventando "una moda".

La campagna pubblicitaria di H&M del 2016 ha scelto una donna musulmana che indossa il velo.

Il messaggio che si voleva far passare era proprio quello di abbigliarsi liberamente, ciò non tenendo conto dell'età, condizioni fisiche e cultura di appartenenza.

La presenza della modella che indossa l'hijab ha suscitato molte polemiche: "E' legittimo trattare il velo come uno dei tanti capi di abbigliamento?"

Attraverso un simbolo religioso come il velo, non si sta cercando di strumentalizzare la moda per far passare un messaggio politico?

Alcune donne musulmane sono rimaste felici nel vedere che, per la prima volta in occidente, il velo non fosse associato alla sottomissione e alla religione islamica, ma c'è stato anche chi ha accusato H&M di aver utilizzato un simbolo religioso, sminuendolo nella propria natura.

Gli scopi di tale spot possono essere molteplici ma comunque passano tutti in secondo piano, in quanto il pensiero rilevante è che "in un mondo multietnico e multiculturale è bene che anche il mondo della moda si mostri aperto e flessibile⁵⁵".

Negli ultimi anni si è sviluppata l'idea di "nuovo abito islamico". <<Molte donne velate hanno voluto superare la frustrazione di non riuscire a trovare degli abiti che soddisfacessero il loro desiderio di pudore senza essere noiosi e mortificanti>> ha affermato la giornalista Faiza Zerouala>> e ancora <<si è sviluppata anche una forma di impresa musulmana e femminile>>.

C'è chi, utilizzando whatsapp non ha trovato un simbolo che la rappresentasse a pieno: è il caso di Rayouf Alhumedhi, adolescente di origini saudite, la quale non ha trovato un'emoji in grado di rappresentarla. Così ha deciso, in ultima battuta, di rivolgersi a "Unicode

⁵⁵ Ha affermato la scrittrice musulmana Remona Aly in un articolo pubblicato da "The Guardian".

Consortium”⁵⁶.

Quest’ultima ha affermato: “Volevo qualcosa che rappresentasse me e milioni di donne musulmane che indossano il velo con orgoglio”. Il pensiero di Rayouf era che anche le donne musulmane meritano di essere rappresentate.

Questo è certamente un punto di apertura verso ciò che viene considerato “diverso”. Bisognerebbe trasmettere un messaggio di “uguaglianza”, di comprensione nei confronti di situazioni differenti, in contesti altrettanto diversi. I social network dovrebbero seguire uno sviluppo “progressivo”, di pari passo con l’attualità, seppur molte volte risultino un’arma a doppio taglio, bisognerebbe proporre un utilizzo consapevole degli stessi, in modo da riuscire a trasmettere dei messaggi positivi, che cerchino di superare certi stereotipi che alcune popolazioni si prefissano, e soprattutto che promuovano la non discriminazione.

“C’è da dire che spesso sono proprio gli uomini ad imporre il porto del velo alle donne: così facendo, la loro identità viene costruita sul corpo delle donne stesse”.⁵⁷

Ma, in alcuni casi, il porto del velo costituisce un ostacolo per la riconoscibilità della persona stessa, per cui se per motivi religiosi una persona indossa il burqa, lo può fare, ma qualora risulti necessario.

In Francia, negli anni in cui si diffuse l’epidemia scatenata dal Covid-19, veniva incoraggiato l’utilizzo della mascherina, in seguito divenuta obbligatoria negli spazi pubblici, ma anche all’interno della propria abitazione, rispettivamente nei momenti in cui si incontravano soggetti al di fuori del proprio nucleo familiare, e ciò per cercare di debellare la propagazione di tale virus.

Dall’altro lato, l’utilizzo del velo o di qualsiasi altro indumento che dissimula il viso è un reato passibile di sanzioni penali, ciò ovviamente per ciò che concerne gli spazi pubblici.

Come si potrebbe notare, c’è una incongruenza, perché anche la mascherina, al pari del velo, copre il viso, ma quest’ultima non è passibile di sanzioni, proprio perché il suo fine concreto non è quello di celare il volto di chi la indossa, ma di proteggere sé stessi e gli altri.

Vi sono donne musulmane che, non vivendo nel paese di origine, sperimentano una maggiore libertà di scelta: il cambiamento del loro stile di vita fa sì che si inneschi un cambiamento anche nei propri comportamenti. E ciò non le rende meno credenti, ma è proprio il costante confrontarsi con un nuovo stile di vita che le porta ad evolversi.

Ci sono donne che, invece, seppur credenti, hanno deciso di non indossare il velo,

⁵⁶ Organizzazione che ha lo scopo di mantenere un sistema comune per la scrittura dei caratteri nei sistemi informatici.

⁵⁷ Giuliana Sgrena-op.cit., p.38.

proprio perché l'atto di indossare il velo comporta anche il dover modificare determinati comportamenti.

Nel mondo della moda non è semplice trovare una donna con il velo e ciò è, nella maggioranza dei casi, dovuto ad una serie di pregiudizi che ne possono derivare

La moda potrebbe certamente aiutare a superare tali pregiudizi e paure, per tentare di accogliere questo tipo di indumento, in modo da creare nuovi orizzonti e opportunità.

Alcune donne musulmane sono diventate delle vere e proprie influencer: hanno trovato il loro spazio per mediare tra velo e moda.

Queste vengono soprannominate “le Hijabis”, ed hanno presentato il loro dress code al Dubai Fashion Festival.

“Haute Hijabis” è, invece, la linea lanciata nel mondo della moda da una donna, Melanie Elturk, che segue i dettami del Corano, ma ha a cuore il fatto di permettere alle donne musulmane di essere alla moda, vendendo hijab dispendiosi e offrendo dei tutorial, sia su instagram che su youtube.

Queste donne cercano di rivendicare il loro stile, senza mai accantonare i precetti dettati dal Corano.

Ci sono anche dei siti dove è possibile acquistare veli, che via via son diventati sempre meno monotoni, con colori e tessuti differenti per potersi sbizzarrire e adattare ai vari look.

Tornando alla questione relativa all'abbigliamento è <<Difficile esprimersi sui diversi codici d'abbigliamento. Si pensi al secolo dei Lumi⁵⁸, alla rilassatezza di alcuni costumi, alla vistosa estrosità delle acconciature, alle scollature vertiginose: codici d'abbigliamento così prepotenti da ottenere un buon risultato in pagine della miglior letteratura inglese, ma per vestirsi o svestirsi occorre pure la mente, la propria, non quella altrui>>⁵⁹ afferma nella propria consapevolezza Marnia Lazreg.

All'interno della libertà di professare la propria religione troviamo, quindi, la libertà di abbigliamento che è un tratto caratteristico dell'identità personale, che si qualifica come “diritto ad essere sé stesso (...) con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, e al tempo stesso qualificano, l'individuo”⁶⁰.

Per ciò che concerne le norme che proibiscono il velo in pubblico, la Corte edu tende ad assolvere gli Stati: la Svizzera perché l'insegante non deve influenzare con quel powerful external symbol, i propri allievi; la Turchia perché la studentessa discriminerebbe le proprie

⁵⁸ Il Settecento.

⁵⁹ Marnia Lazreg, op.cit., pag.23-24.

⁶⁰ Sent.n.13, Corte Cost., 3 febbraio 1994.

compagne di studi; la Francia perché in una struttura sanitaria si rischia di condizionare pazienti in stato di fragilità, soprattutto in relazione al principio di neutralità⁶¹.

Anche un tribunale costituzionale, più precisamente quello tedesco, si è espresso in tal senso, dichiarando perciò solo illegittimo il licenziamento di una lavoratrice impiegata in un grande magazzino, a motivo della sua decisione di indossare il velo: con la conseguenza che da allora sono aumentate le offerte lavorative correlate dalla clausola “nur ohne Kopftuch”, vale a dire “solo senza velo”⁶².

Anche nel caso dell’abbigliamento notiamo come tali donne possono subire discriminazioni in vari ambiti, a partire da quello lavorativo. Vengono private della loro libertà di scelta e di manifestazione del proprio credo in relazione al fatto che ciò potrebbe ledere i principi e le norme di quella determinata società.: portare il velo, nel senso generico del termine, è un diritto fondamentale da non reprimere a meno che non leda in modo irreparabile l’immagine dell’impresa o della società.

<<Dietro ad ogni hijab c’è una donna con il suo vissuto di genere, di religione, insomma di identità, che il giudice di un’Unione dei diritti non dovrebbe consentire alle imprese di mortificare>>⁶³.

L’abbigliamento può essere ricondotto alla libertà di religione, di cui all’articolo 19, oltre che alle fonti sovranazionali come l’articolo 9 della Cedu.

L’unico limite “espresso”, relativo alla libertà di abbigliamento religioso è quello che riguarda il buon costume, che si collega a riti o cerimonie religiose che non possono arrecare offesa morale.

Tuttavia, vi sono anche dei limiti “impliciti” che cercano di tutelare interessi di portata costituzionale.

Le donne che portano il velo negli spazi pubblici fomentano il problema del riconoscimento della persona, per cui, altro limite è rappresentato da ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

A riguardo troviamo due casi:

- Il primo fa riferimento ad una donna musulmana che, per partecipare al processo del

⁶¹ Le quattro decisioni della Corte Edu sono rispettivamente la *Lehila Sahim v. Turkey*, 24 giugno 2004 e 10 novembre 2005 (grande camera), *Dahlab w. Switzerland*, 15 febbraio 2001, *Ebrahimian v. France*, 26 novembre 2015, S.A.S France cit.

⁶² N. Colaianni, *Il velo delle donne musulmane tra libertà di religione e libertà d’impresa. Prime osservazioni alla sentenza della Corte di giustizia sul divieto di indossare il velo sul luogo di lavoro, Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n.11/2017, p.3.

⁶³ N. Colaianni, *Il velo delle donne musulmane tra libertà di religione e libertà d’impresa. Prime osservazioni alla sentenza della Corte di giustizia sul divieto di indossare il velo sul luogo di lavoro, Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n.11/2017, p. 6.

proprio marito (Imam della città di Cremona), si presenta all'ingresso dell'aula indossando il burqa. La donna viene fermata dalla polizia di Stato per un eventuale controllo relativo all'identificazione; questa adempie subito a quanto disposto dalle autorità, facendosi identificare dinnanzi al personale femminile, anche attraverso i documenti che ne attestano l'identità, oltre al fatto di togliere il velo. Ciononostante, viene citata in giudizio per aver indossato, in un luogo pubblico, un indumento, il burqa, che rendeva difficile il riconoscimento della persona. Ma, il tribunale di Cremona, con sentenza del 27 novembre 2008, ha assolto l'imputata, affermando che "il fatto non sussiste".

Ciò è collegato al fatto che ci sia stato un difetto nell'effettiva difficoltà di riconoscere la donna, proprio perché, di fatto quest'ultima ha collaborato con le forze dell'ordine, rimuovendo in modo temporaneo il burqa per essere poi identificata.

<<Secondo il Consiglio di Stato l'uso del "velo che copre il volto" e, in particolare del burqa, "generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture [...]. Al giudice non spetta dare giudizi di merito sull'utilizzo del velo, né verificare se si tratti di un simbolo culturale, religioso o di altra natura, né compete estendere la verifica alla spontaneità, o meno, di tale utilizzo. Ciò che rileva sotto il profilo giuridico è che non si è in presenza di un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento>>⁶⁴.

Entrambe le sentenze, sia quella del Tribunale di Cremona che il Consiglio di Stato, giungono ad una soluzione equivalente: qualora vi siano effettive esigenze di sicurezza ed ordine pubblico ed il soggetto si rifiuti a rimuovere il velo, e quindi a farsi identificare, incorre in reato.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto legittime le restrizioni relative alla libertà di abbigliamento religioso, in quanto fondate su esigenze di sicurezza pubblica.

Il secondo caso fa riferimento sempre all'abbigliamento religioso, vale a dire ad indossare un copricapo tenuto da un soggetto musulmano, qualificato come imputato all'interno di un processo penale. Questo soggetto, dopo l'intimazione da parte del giudice di toglierlo, si rifiutò allontanandosi volontariamente dall'aula e sostenendo che si trattasse di un simbolo religioso.

Non si sa con certezza se si trattasse di hijab o turbante; quel che si sa è che tale

⁶⁴ G. L. Gatta, Islam, abbigliamento religioso, diritto e processo penale: brevi note a margine di due casi giurisprudenziali, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, giugno 2009, p.5.

copricapo non nascondeva il viso dell'imputato.

Dopo aver rifiutato di adempiere a quanto disposto dal giudice, l'imputato, con l'azione di allontanarsi dall'aula, ha legittimamente rinunciato alla sua presenza in udienza, per cui "nessun diritto della difesa appare come violato".

Dal momento che tale copricapo risulta configurabile come simbolo religioso e all'atto pratico non impedisce il riconoscimento della persona, ciò determina il fatto che il diritto alla libertà religiosa di chi indossa tale indumento, non debba essere oppressa, per cui tale soluzione va adottata anche nel processo civile, oltre a quello penale.

<<La libertà di abbigliamento religioso, quale forma di manifestazione della più ampia libertà di religione (articolo 19 della Costituzione) -con riferimento a tutte le confessioni religiose (ex art.8, comma 1 cost.)-che le disposizioni relative al processo penale, ivi comprese quelle in materia di disciplina dell'udienza, non comprimano quella libertà se non negli stretti limiti in cui ciò sia imposto da effettive esigenze di sicurezza pubblica, ovvero di identificare con certezza i soggetti processuali, per il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria>>⁶⁵.

Recentemente è stata ritirata la campagna europea di sensibilizzazione per il rispetto delle donne che indossano l'hijab.

Tale campagna ha suscitato varie opinioni contrastanti, in quanto fatta passare come campagna "di promozione" all'utilizzo dell'hijab.

Rosanna Maryam Sirignano, all'interno del proprio blog afferma: <<L'hijab è un modo di rapportarsi al proprio corpo e di curare il suo aspetto esteriore attraverso l'abbigliamento, all'interno di un cammino di fede espresso da un insieme di atti di culto, chiamato Islam. Per molte donne, inclusa Maryam, è un comportamento obbligato al fine di restare salda nel cammino di



⁶⁵ G.L. Gatta, Islam, abbigliamento religioso, diritto e processo penale: brevi note a margine di due casi giurisprudenziali, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, giugno 2009, p. 13.

fede>>, e ancora <<Dal punto di vista religioso, ogni atto di culto deve essere compiuto senza nessun tipo di costrizione, ma secondo un'intenzione pura che è un movimento nel cuore che spinge i credenti ad agire>>⁶⁶.

Lei, come tante altre donne di fede musulmana, si sono sentite obbligate da ciò che hanno sentito guardandosi allo specchio ed indossando un "pezzo di stoffa", e in quell'immagine visiva si sono riconosciute alla perfezione.

Un manifesto paragona la donna ad una perla inserita all'interno di una conchiglia: il velo "protegge" la donna come la conchiglia la perla.

Questa affermazione ci fa comprendere come, molto spesso, il velo rappresenti per la donna una protezione agli occhi dei soggetti esterni; ma, di frequente, chi indossa il velo reprime il proprio corpo, <<Ma reprimere il proprio corpo significa anche reprimere il proprio io: una persona è fatta di corpo è mente, e quando il corpo deve essere nascosto e represso, anche l'io ne risente>>⁶⁷.

In conclusione, non esiste nessuna motivazione di cui bisogna tenerne conto in modo assoluto, neanche la fede: questa è in continuo raffronto con i rapporti di potere, che fanno sì che nel corso degli anni la storia del velo si ripeta. Sono proprio le donne che dovrebbero essere soddisfatte della sua abolizione, per conquistarsi la libertà che spetta loro.

⁶⁶ R.M. Sirignano - <https://www.ilgrandecolibri.com/musulmana-hijab-libera-scelta/> - "io, musulmana, porto lo hijab, non è una libertà scelta e va bene così". (21 febbraio 2024).

⁶⁷ Marnia Lazreg-*op.cit.*, pag.179.

CONCLUSIONI

In questo elaborato ho cercato di riportare ciò che un indumento, considerato religioso dai fedeli musulmani, possa creare non pochi dibattiti.

Considerando il fatto che vi sono donne che indossano il velo per una propria convinzione religiosa, ve ne sono altrettante cui il porto del velo viene imposto, soprattutto dal genere maschile. E ciò innesca tutta una serie di conseguenze sul piano della libertà religiosa e dalle varie limitazioni implicite ed esplicite che ne possono derivare.

Ogni donna, con o senza velo, son certa che lotti per ottenere i propri diritti, indipendentemente dal proprio credo religioso.

Non è del tutto chiaro il perché alcune donne siano spinte a professare la propria religione accogliendo il velo: c'è chi lo nega ma è comunque credente e professante.

Questo “indumento” ha visto molti interventi da parte di alcuni paesi come la Francia, che sostiene un principio di laicità e neutralità all'interno degli spazi pubblici.

Per l'Italia, l'intervento è stato meno incisivo, seppur collegato alla riconoscibilità in luoghi pubblici e che il porto del velo non ledesse il buon costume o la dignità della persona.

La libertà religiosa è strettamente collegata all'abbigliamento, per cui ne deriva un principio di non discriminazione sul piano della vita pubblica del soggetto chiamato in causa, in questo caso della donna praticante la fede islamica, portatrice del velo e di credenze differenti da quelle occidentali.

Velo che talvolta è stato considerato come simbolo religioso, ma anche come “oggetto” di repressione della libertà individuale delle donne rappresentate come sottomesse ai precetti dell'Islam, anche se francamente bisognerebbe effettuare una distinzione tra ciò che viene stabilito, e quindi imposto dall'uomo, e ciò che invece è scritto all'interno del testo sacro, il Corano.

Molte donne hanno potuto esprimersi attraverso la pubblicazione di libri, fumetti, o l'utilizzo dei social network che, tra le donne che portano il velo, ha permesso di diffondere un vero e proprio dress code, con vendite sempre più elevate di hijab, o velo islamico; ma non solo, ha permesso anche di dare voce a quelle donne che molto spesso si vedono calpestare la propria libertà e i propri diritti.

Donne che, attraverso il loro empowerment personale potrebbero risultare consapevoli delle loro azioni, in quanto dotate di una propria capacità di autodeterminazione e di un proprio intelletto, e ciò potrebbe avvenire non negando loro un'istruzione, bensì cercando di incoraggiare il fatto di rapportarsi con luoghi e culture differenti dai luoghi di origine, ottimizzando così, anche l'integrazione.

Seppur questo abbia apportato pregiudizi e discriminazioni, ogni donna dovrebbe essere libera di essere sé stessa, certamente nel rispetto di sé e degli altri.

In conclusione, c'è una bellissima citazione di Virginia Woolf che ci fa capire quanto delicata sia la libertà delle donne, e come tale va maneggiata e custodita con molta cura: “Le donne devono sempre ricordarsi chi sono, e di cosa sono capaci. Non devono temere di attraversare gli sterminati campi dell'irrazionalità, e neanche di rimanere sospese sulle stelle, di notte, appoggiate al balcone del cielo. Non devono aver paura del buio che inabissa le cose, perché quel buio libera una moltitudine di tesori. Quel buio che loro, libere, scarmigliate e fiere, conoscono come nessun uomo saprà mai.”

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Marnia Lazreg- Sul velo- Lettere aperte alle donne musulmane-Prefazione di Concita de Gregorio e Nicola Vassallo- 2011.

Nadia Zatti- Prefazione di: Issam Mujahed- "Ho un cervello sotto il velo!"- Il punto di vista delle donne musulmane-2013.

Bruno Nassim Abouard- Come il velo è diventato musulmano

Régis debray- Cosa ci vela il velo? - La Repubblica e il sacro.

Lettera a mia figlia che vuole portare il velo-Leila Djitli-2005.

Takoua Ben Mohamed- Sotto il velo

Tasnim Ali- VeLo Spiego.

Giuliana Sgrena- Il Prezzo del velo- La Guerra dell'Islam contro le donne.- 2008.

Sara Hejazi-Il velo dell'Iran: tasselli dell'identità femminile iraniana fuori e dentro i confini della nazione-5-6-2007, Quaderni di donne e ricerca.

<https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/regasto.pdf>

[https://documenti.camera.it/%5C_dati/leg16/lavori/stampati/html/relazioni/16PDL0038060.html#:~:text=In%20Italia%20vige%2C%20ad%20oggi,anche%20un%20casco%20da%20motociclismo\).](https://documenti.camera.it/%5C_dati/leg16/lavori/stampati/html/relazioni/16PDL0038060.html#:~:text=In%20Italia%20vige%2C%20ad%20oggi,anche%20un%20casco%20da%20motociclismo).)

https://iris.unibs.it/bitstream/11379/565421/1/8997_11-2022.pdf

<https://luce.lanazione.it/lifestyle/donne-velo-e-fumetti-il-rapporto-tra-lislam-e-la-societa-occidentale-nel-racconto-di-takoua-ben-mohamed/>

<https://portolano.it/news/laicita-alla-francese-laicita-all-italiana-e-fatti-religiosi-all-interno-dell-impresa>

https://www.ilmattino.it/societa/moda/instagram_influencer_famose_velo_musulmane_dina_torkia_hijabis_blogger_mipsterz_ultime_notizie_news-5485240.html?refresh_ce

<https://www.avvenire.it/mondo/pagine/iran-sfida-legge-sul-velo-frustata-ragazza-curda>

https://www.iusinitinere.it/i-veli-islamici-e-la-corte-europea-dei-diritti-umani-una-questione-aperta-38891#_ftnref5

https://presidenza.governo.it/usri/confessioni/esercizio_liberta_religiosa_italia.pdf

https://d1vbhhqv6ow083.cloudfront.net/contributi/gatta_islamm.pdf

<https://www.ilgrandecolibri.com/musulmana-hijab-libera-scelta/>

<https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/parlalex/diritto-islamico/>

<https://iari.site/2021/06/17/la-questione-del-velo-islamico-alla-corte-europea-dei-diritti-umani/>

osservatoriodiritti.it

<https://coscienzaeliberta.it/coscienza-e-liberta/rivista-n-52/religione-e-liberta-di-espressione-carolyn-evans-n-52-anno-2016/>